

**SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO
COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-1310**
A CURA DI
NORA GIORDANO
GABRIELLA PICCINNI

DENTRO IL MEDIOEVO

8



Ricerca

© Copyright 2013 by Pacini Editore SpA

ISBN 978-88-6315-613-3

Realizzazione editoriale



Via A. Gherardesca
56121 Ospedaletto (Pisa)

Rapporti con l'Università
Lisa Lorusso

Responsabile editoriale
Elena Tangheroni Amatori

Fotolito e Stampa
IGP Industrie Grafiche Pacini

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail <mailto:segreteria@aidro.org>segreteria@aidro.org e sito web <http://www.aidro.org>www.aidro.org.

INDICE

SALUTI

Bruno Valentini, Sindaco di Siena	pag. 7
Carla Zarrilli, Direttrice dell'Archivio di Stato di Siena	» 9

PREFAZIONE

Gabriella Piccinni, Direttrice del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena	» 11
--	------

SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10

<i>Siena 1309-10: il contesto</i> , di Gabriella Piccinni	» 15
<i>Il governo dei Nove nella Sesta Distinzione del Costituto</i> , di Sergio Ravagli	» 37
<i>Il palazzo del Comune di Siena e il suo Campo</i> , di Fabio Gabbrielli	» 51
<i>Il bene comune e l'emergere di ideali civici</i> , di Paolo Cammarosano	» 67
<i>Il Costituto del Comune volgarizzato nel 1310 e il diritto vigente a Siena nel suo tempo</i> , di Mario Ascheri	» 83
<i>Ranieri Ghezzi Gangalandi, il volgarizzatore del Costituto</i> , di Laura Neri	» 97
<i>Lo spazio pubblico nel Costituto volgarizzato: genesi dei principi di ordine, decoro e igiene nell'urbanistica di Siena</i> , di Thomas Szabó	» 133
<i>Uso del volgare e "Civiltà senese"</i> , di Attilio Bartoli Langeli	» 177
<i>Giustizia, politica e società al tempo dei Nove: una nota sulla fama</i> , di Roberta Mucciarelli	» 193
<i>Tra lavoro e rivolta: i carnaiali senesi nello specchio del Costituto del 1309-10</i> , di Valentina Costantini	» 219
<i>La norma della pubblica pietà. Istituzioni comunali, religione e pia loca nella normativa statutaria senese fino al Costituto volgare del 1309</i> , di Michele Pellegrini	» 249

TAVOLA ROTONDA

<i>A proposito degli studi storico-giuridici sul Costituto in volgare del 1309-10</i> , di Paolo Nardi	» 295
<i>A proposito di un governo che decide di parlare in volgare</i> , di Giovanni Cherubini	» 301
<i>A proposito di regimi di Popolo, oligarchie e bene comune</i> , di Giuliano Catoni	» 307

BIBLIOGRAFIA E FONTI EDITE

» 313

LA NORMA DELLA PUBBLICA PIETÀ. ISTITUZIONI COMUNALI, RELIGIONE E PIA LOCA NELLA NORMATIVA STATUTARIA SENESE FINO AL COSTITUTO VOLGARE DEL 1309

di Michele Pellegrini

Io, Podestà de la città di Siena, giuro a le sancte Dei guagniele, corporalmente toccato el libro, di defendere et mantere con tutte le forze la cattolica fede, la quale sancta Romana Chiesa tiene ed ammaestra¹.

S'apre con queste parole il Costituto senese del 1309. Quell'*incipit*, solenne anche nel bel volgare del Gangalandi, veniva da molto lontano, dal tempo stesso delle origini della normativa comunale. Iniziava probabilmente con espressioni pressoché identiche, infatti, il testo del Breve giurato dai Consoli del Comune, che lo Zdekauer ebbe a definire, oltre un secolo fa, il «primo nòcciolo dello statuto»². Ancora nella redazione del 1262, la prima a noi nota nella sua interezza³, il testo del Costituto del Comune s'apriva del resto con quelle stesse consacrate parole, mantenendo volutamente nella formula giuratoria del Podestà un richiamo ormai anacronistico⁴, ma legittimante, alla figura dei consoli:

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. [...] Nos, Potestas vel Consul civitatis [Senarum] iuramus ad sancta Dei evangelia, servare, manutenere et defendere catholicam fidem quam sancta Romana Ecclesia tenet et docet, et custodire maiorem Senarum Ecclesia, episcopatum vide-

¹ *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel 1309-1310*, edizione critica a cura di M. Salem Elsheikh, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2002 [d'ora in poi Cost.1309], I.2, p. 3.

² L. ZDEKAUER, *Dissertazione sugli statuti del Comune di Siena*, in Id., *Il Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, Milano, 1897 [d'ora in poi Costr. 1262], p. CII.

³ Una aggiornata illustrazione dei superstiti testimoni della produzione statutaria senese del Duecento è in E. MECACCI, *Gli statuti del periodo dei Nove precedenti il volgarizzamento, con una nota sulla VII Distinzione*, in Cost.1309, vol. III, pp. 61-83, part. p. 82; dove di molti dei codici viene offerta una nuova datazione, che corregge quella proposta nella *Guida-inventario dell'Archivio di Stato di Siena*, I, Roma 1951, pp. 61-76. Circa la redazione statutaria del 1231, di cui resta solo un testimone frammentario, vedi invece *infra* nota 9 e testo corrispondente.

⁴ Per altri esempi di simili riferimenti alla possibile alternativa consoli /podestà nel testo della redazione statutaria del 1262 cfr. le osservazioni di ZDEKAUER, *Dissertazione* cit., p. xxix nt. 2-3.

SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10

licet et canonica, et eorum bona et res omnes ubicumque, et hospitalia et omnia venerabilia loca episcopatus eiusdem⁵.

Si perdoni la lunga citazione latina; il ritorno al testo del 1262 e la sottolineatura della profondità cronologica cui rinvia questo *incipit* sono tuttavia inevitabili per dar fondamento ad una considerazione preliminare, senza la quale non avrebbe molto senso tentare di ricostruire ed interpretare il senso complessivo delle norme che, nel Costituto senese del 1309, vengono riservate all'ortodossia della fede, alle chiese, ai luoghi pii, alle espressioni di quella che siamo ormai soliti chiamare «religione civica»⁶. Resta difatti essenziale, e solo apparentemente scontata, la constatazione di come l'impegno formale delle istituzioni comunali ad operare in difesa dell'ortodossia della fede, a tutela delle chiese e dei loro patrimoni, a protezione dei luoghi pii deputati all'assistenza dei poveri siano inscritti nella normativa senese sin dal momento della sua comparsa, agli albori stessi dell'esperienza comunale. Anche in questa materia – e in questa forse più che in ogni altra – il Costituto volgare del 1309 appare difatti anzitutto il terminale di una tradizione risalente, di lunga portata. Nel solco di questa tradizione il testo volgarizzato dal Gangalandi recepisce il portato delle elaborazioni statutarie duecentesche, facendo proprie non solo precise norme, ma anche le motivazioni che le ispiravano: recepisce e condivide, cioè, anzitutto l'idea che la difesa dell'ortodossia, delle chiese e dei *pauperes* sia impegno *fondamentale* del Comune e delle sue magistrature, e che lo sia in quanto compito e attributo eminente del potere pubblico sin dal tempo di Costantino e di Giustiniano. Un principio ispiratore, che è elemento strutturale del lessico del potere pubblico nella *societas cristiana* dell'Occidente medievale, e la cui natura di legittimante *fundamentum* viene chiaramente individuata, anche a Siena, tanto da parte del Comune guelfo e novesco del tardo Duecento e del primo Trecento, quanto dai reggimenti, aristocratici o popolari

⁵ Cost.1262, I.1, p. 25.

⁶ Si fa qui riferimento al concetto di «religione civica» inteso, secondo la definizione ormai canonica propostane nel 1993 da Vauchez, come l'insieme dei fenomeni religioso-culturali, devozionali o istituzionali nei quali il potere civile gioca un ruolo determinante, principalmente attraverso l'azione delle autorità locali municipali, con conseguente appropriazione di valori inerenti alla vita religiosa da parte dei poteri cittadini, a fine di legittimazione di celebrazione e salvezza pubblica. Un saggio recente di A. RIGON (*La religione civica nel Medioevo. Passato e presente di un tema di ricerca*, in *Scritti di storia medievale offerti a Maria Consiglia de Matteis*, a cura di B. Pio, Spoleto 2011, pp. 601-613) ricostruisce dettagliatamente l'emergere di questo tema storiografico, il dibattito relativo alla definizione del concetto, e le attuali prospettive di ricerca che esso apre.

e ghibellini, di tutta la stagione precedente. Un momento di continuità, dunque, che anche a Siena e nel suo diritto particolare si dispiega linearmente fra XII e XV secolo, al di là dei cambiamenti di schieramento politico e del succedersi dei governi.

Si impone a questo punto un'altra constatazione, di ordine storiografico: l'evidenza di questa continuità — che risulta chiara qui come, e forse meglio che altrove — è un dato che non sempre è stato accolto pacificamente. In effetti quell'evidenza ha costituito e costituisce una fastidiosa contraddizione per tutti i facili schematismi attraverso i quali si è spesso guardato, fra Otto e Novecento, all'affrontamento guelfo-ghibellino ed al rapporto tra politica e religione nelle città comunali del Duecento, e lo si è fatto, inevitabilmente, sull'onda di un interesse legato anzitutto al loro presente e all'attualità, talora bruciante, della relazione tra Stato e Chiesa. Di qui la tendenza a valutare l'elaborazione delle norme civili favorevoli a chiese e *luoghi pii*, o repressive del dissenso eretico, non tanto sul metro, che le è proprio, di quegli elementi strutturali del lessico medievale del potere, quanto su quello della contingenza politica, e dei presupposti ideologici che avrebbero caratterizzato l'azione dei reggimenti guelfi e, soprattutto, di quelli ghibellini⁷. Atteggiamenti ideologici, ‘filoecclesiastici’ o ‘irreligiosi’, di cui non tanto si riscontra, ma spesso si postulava la monolitica coerenza. Sempre comoda e pronta, di conseguenza, si offriva e troppo spesso ancora s'offre la soluzione di spiegare l'emanazione delle norme in favore delle chiese da parte di governi ghibellini, come mere iniziative di ‘opportunisto politico’, leggendoli essenzialmente come atti di deferenza nei confronti della Chiesa romana, utili soprattutto a tener buono il papato in congiunture politiche o militari particolarmente difficili.

Questi orientamenti interpretativi, a lungo prevalenti, possono darsi largamente superati nel più recente dibattito medievistico interessato al rapporto tra chiese locali e società politica cittadina⁸. Fuori da quel dibattito specifico essi restano, tuttavia, in qualche misura ancora operanti, e neppure gli studi sulla normativa statutaria senese si sono sottratti al fascino di un tale approccio.

⁷ Si vedano in proposito le osservazioni proposte da F. CANACCINI, *Ghibellini e ghibellinismo in Toscana da Montaperti a Campaldino (1260-1289)*, Roma 2009, alle pp. 102-113.

⁸ Si veda in proposito la sottolineatura degli elementi di continuità presenti nella politica ecclesiastica dei comuni cittadini che, in riferimento alla transizione verso i regimi di Popolo, faceva A. RIGON (*Il ruolo delle chiese locali nelle lotte tra magnati e popolani*, in *Magnati e Popolani nell'Italia comunale*, Atti del XV Convegno di Studi del Centro Italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia 15-18 maggio 1995, Pistoia 1997, pp. 128-130).

SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10

Dobbiamo ad Enzo Mecacci il rinvenimento d'un frammento della più antica versione del Costituto senese⁹. Per felice avventura quel frammento, contenuto in due fascicoli palinsesti d'un codice della Comunale, comprende proprio l'inizio della prima Distinzione del Costituto. Già nel 1231 – anno al quale Mecacci data, con solidi argomenti, quel frammento – la Distinzione s'apriva con quel capitolo *De Potestate et officio suo*¹⁰ che riprendeva l'incipit del suo giuramento d'ufficio e che, tra le materie di sua competenza – *ea que spectant eius curam et sollecitudinem* – dirà con più precisione la versione del 1262 – poneva anzitutto l'impegno formale alla difesa dell'ortodossia, delle chiese e dei poveri nella forma testuale che abbiamo detto¹¹. Confrontando l'architettura complessiva che assume la prima Distinzione nel frammento del 1231 con quella della più tarda versione del 1262, Mecacci¹² non mancava tuttavia di riscontrare discordanze significative: nel Costituto del 1262, infatti, la solenne enunciazione con cui il Costituto s'apriva – dichiarando l'impegno prioritario del Comune per la difesa della fede, delle chiese e dei *pauperes* – si esplicita e si chiarisce in una articolata serie di circa 120 rubriche tutte dedicate a questa materia, prima di riprendere con le norme relative agli altri aspetti dell'*officium* del Podestà e poi degli altri magistrati. Le rubriche relative a questa ‘materia ecclesiastica’ nel frammento del 1231 non ci sono, o almeno non erano lì, in quella significativa collocazione in apertura della Distinzione. Non solo: nel frammento del 1231 manca anche il titolo che nel 1262 introduce l'intera prima Distinzione e che alla materia ecclesiastica è strettamente collegata: «*De fide catholica, et ecclesiis et locis venerabilibus et religiosis et rebus et privilegiis eorum*».

In un più recente contributo lo stesso Mecacci ha spiegato tale significativa divergenza attribuendo questa trasformazione del Costituto senese non ad una riorganizzazione del materiale normativo maturata nel corso delle revisioni annuali del trentennio precedente al 1262, ma ad un drastico e tempestivo intervento operato dal reggimento ghibellino, nella primavera di quello stesso anno, alla luce delle ben note ritorsioni papali adottate contro i *mercatores* senesi alla luce dei fatti di Montaperti¹³. Quell'intervento sulla normativa

⁹ E. MECACCI, *Un frammento palinsesto del più antico costituto del comune di Siena*, in *Antica legislazione della Repubblica di Siena*, a cura di Mario Ascheri, Siena, Il Leccio, 1993 (Documenti di storia; 7) pp. 67-119.

¹⁰ *Ivi*, p.79.

¹¹ *Supra*, nota 5.

¹² MECACCI, *Un frammento* cit., p. 80.

¹³ Cfr. Id., *Dal frammento del 1231 al Costituto volgarizzato del 1309-1310*, in *Dagli Statuti dei Ghibellini al Costituto in volgare dei Nove, con una riflessione*

costituirebbe, appunto, «un tentativo di pacificazione col papato» ovviamente «dettato da ragioni d'opportunismo». E al tempo stesso, tuttavia, anche un segno «che collega l'azione di legislatori senesi del periodo all'idea di religione di stato che sarà caratteristica degli stati dell'età moderna e della prima età contemporanea», e ancor più in profondità, l'aprirsi del «pensiero ghibellino» al «riconoscimento di una religiosità civica nella quale vengono rovesciati i termini in cui si poneva il rapporto politica/religione nel pensiero guelfo»¹⁴.

Io propenderei per una diversa lettura: credo anzitutto che l'inizio della prima Distinzione del Costituto assuma la forma che avrà nella redazione del 1262 (quella con il centinaio di rubriche dedicate ai privilegi delle chiese, all'Opera del duomo, agli ospedali e agli eretici direttamente inserite nella sezione dedicata all'ufficio del Podestà, e in apertura di quella) ben prima di Montaperti, e senza alcuna relazione con le tensioni politiche di quegli anni. Quella forma il Costituto dovette assumerla nel corso degli ultimissimi anni Quaranta del Duecento, verosimilmente proprio nel quadro della riforma statutaria che si lega da un lato al nome del *magister Forte*¹⁵ – il giudice che, anche in questi ultimi anni della sua lunghissima attività come *scribanus*, cancelliere e *patronus causarum* del Comune, riveste un ruolo centrale nell'elaborazione dei testi normativi senesi – e dall'altro a quello di Ubertino dall'Andito, il piacentino congiunto di Manfredi¹⁶, al cui podesteriato nel primo semestre del 1250 si deve l'iniziativa d'una serie di interventi di grandissimo rilievo per l'assetto normativo e costituzionale del Comune di Siena – come la redazione del celebre *Breviarium* degli Ufficiali e la *Charta bannorum* del Podestà¹⁷. Credo, soprattutto, che quell'intervento

sull'età contemporanea, Atti della Giornata di studio dedicata al VII Centenario del Costituto in volgare del 1309-1310 a cura di E. Mecacci - M. Pierini, (Siena, Archivio di Stato, 20 aprile 2009), Siena 2009, p. 127.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Sulla figura e l'opera del *magister Forte*, già segnalata da ZDEKAUER, *Dissertazione*, pp. xxxviii-xxxix, lxxii, cfr. ora V. CRESCENZI, *Note critiche sul codice Statuti 1 dell'Archivio di Stato di Siena*, «Archivio Storico Italiano», CXLVIII (1990), pp. 511-579 a pp. 534 sgg.; vedi inoltre P. NARDI, *L'insegnamento superiore a Siena nei secoli XI-XIV. Tentativi e realizzazioni dalle origini alla fondazione dello studio generale*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 51; *Antica legislazione della Repubblica di Siena* cit., 6 nota 14.

¹⁶ Se ne veda un primo profilo alla voce *Landi Ubertino*, curata da E. Angiolini, in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 63, Roma 2004.

¹⁷ Per una immagine d'insieme di questi interventi e della loro importanza si rinvia a quanto scriveva M. ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità*, in *Antica legislazione della Repubblica di Siena* cit., pp. 1-40, a p. 8-10. Il saggio di Victor Crescenzi sul cosiddetto *Breve degli officiali*, citato *supra* a nota 15 aveva già nel 1990 fatto luce sulla natura ed il senso di quel testo, correggendo e integrando

non proceda da ragioni d'opportunismo né dalla volontà di affermare una ‘religiosità civica’ di stampo ghibellino da contrapporre al conformismo clericale del fronte filo-papale, ma piuttosto sia un prodotto alto, pienamente ispirato alla lezione della scuola di diritto romano: quell'intervento infatti, come segnalava già Zdekauer¹⁸, mira anzitutto a riprodurre, nella ripartizione delle materie nelle cinque Distinzioni del Costituto senese, il modello formale del *corpus giustinianeo* e dunque ad applicare alla prima Distinzione lo schema proprio della prima parte del *Codex*, in cui la materia relativa alla fede e alla Chiesa apre e fonda quella dedicata agli uffici, in cui è inserita; appunto ad indicare nella tutela dell'ortodossia, delle chiese e dei *pauperes* l'attributo fondamentale, e dunque fondativo della legittimità, dell'*imperium* e delle sue magistrature.

Lo schema formale cui si impronta, da allora e fino a oltre il nostro volgarizzamento trecentesco, la materia ecclesiastica del Costituto senese, semplicemente assume e rivendica per il potere del Comune cittadino, rappresentato al suo massimo grado dal Podestà¹⁹, lo stesso ideale *fondamentum* e gli stessi attributi del potere pubblico nelle sue più alte espressioni. L'adozione di quella peculiare struttura, tuttavia, non fondava, ma piuttosto ribadiva, col renderlo formalmente più esplicito, uno schema ideale che il potere comunale aveva naturalmente fatto proprio sin dall'età consolare. Una volta messa così in luce, dietro l'ingannevole punto di frattura rappresentato dello slittamento di Siena al fronte guelfo, questa prioritaria linea di continuità, resta tuttavia ancora molto da fare: entro quella continuità infatti, si svolge comunque una storia. Quello stesso principio e quell'impegno legittimante si declinano infatti in forme diverse e peculiari nelle diverse congiunture della vicenda tardomedievale della città, ed il primo compito che mi propongo è dunque quello di individuare tempi e motivazioni dei cambiamenti che, su questo punto, intervengono fra XIII e XIV secolo.

le osservazioni di L. Zdekauer e di L. Banchi, primo editore del *Breviarum*.

¹⁸ L. ZDEKAUER, *Dissertazione* cit., pp. lxxxvii. È proprio al 1250 del resto che rimonta la prima attestazione della divisione del Costituto in 5 *distinctiones*: cfr. ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità* cit., p. 10. L. ZDEKAUER, *Il frammento degli ultimi due libri del più antico costituto senese (1262-1270)*, «BSSP», I (1894), pp. 131-132.

¹⁹ Per un primo approccio cfr. ora J.C. MAIRE VIGEUR - E. FAINI, *Il sistema politico dei Comuni italiani (secoli XII-XIV)*, Milano, Bruno Mondadori, 2010, pp. 36 sgg..

1. La fisionomia della «pubblica pietà» fra Due e Trecento, e le sue metamorfosi in età Novecento

Vorrei per questo chiarire anzitutto i campi in cui si dispiega, fra Due e Trecento, la «pubblica pietà» del Comune, tentando una schematica mappatura delle funzioni e dei compiti che le norme del Costituto senese attribuiscono, in questa materia, alle diverse magistrature comunali. Solo alla luce dell'analisi dell'evoluzione interna dei testi normativi confluiti nel nostro Costituto volgarizzato e di un primo, pur rapsodico confronto tra questi e le prassi attestate delle scritture documentarie e amministrative del Comune, appare infatti possibile evidenziare almeno le principali linee di tendenza dell'evoluzione che, in questo campo, si compie nel primo periodo novedesco.

a) La tutela delle chiese: un impegno primario e le sue diverse declinazioni

Il primo compito che, anche a Siena²⁰, il Costituto attribuisce alle magistrature comunali è l'esercizio delle funzioni di difesa e tutela nei confronti delle chiese e dei loro patrimoni. Questa *defensio* si declina a tre livelli gerarchici. In modo speciale ed eminente essa si applica nei confronti della chiesa cittadina per eccellenza: la cattedrale di Santa Maria. In subordine essa viene riconosciuta ad alcune grandi chiese conventuali della città e del territorio, ed infine si applica idealmente, per estensione ed in termini generici, «a tutti li luoghi religiosi e pietosi de la città e del distretto».

La tutela esercitata nei confronti della cattedrale cittadina – proiezione materiale e presidio simbolico di quell'identità cristiana del corpo cittadino in cui la *civitas* riconosceva allora il fondamento ultimo della sua autocoscienza – riveste, fin dagli albori dell'esperienza comunale, un'importanza cruciale nel quadro della ‘pubblica pietà’ cittadina; converrà dunque soffermarsi con maggior attenzione su questo punto. La custodia dell'*ecclesia maior* non si tradusse solamente nella cura per le strutture visibili del ‘polo cattedrale’, inteso come complesso di spazi sacri, ma impose e legittimò anche l'esercizio, da parte del Comune, di compiti di tutela nei confronti delle molteplici articolazioni istituzionali che alla chiesa maggiore

²⁰ In area toscana un utile confronto può essere fatto, su questo punto, con i più antichi testi normativi pistoiesi – il *Breve dei consoli* (1140-1180) e lo *Statuto del podestà* (1162-1180) – che si aprono anch'essi con analoghi impegni relativi alla *protectio et defensio* della cattedrale e delle altre chiese (cfr. *Statuti pistoiesi del secolo XII*, edizione e traduzione a cura di N. Rauty, Pistoia, 1996, pp. 133 (cap. B3, 1-2) e 231-233 (cap. S1).

di Santa Maria facevano capo. All'origine dell'esperienza comunale queste realtà si limitano essenzialmente a due: l'episcopato e la canonica. Pregnante è in tal senso la formulazione arcaica, risalente già al Breve dei consoli e conservata ancora nella stratigrafia testuale dello statuto del 1262: «iuramus custodire maiorem Senensem ecclesia: episcopatum videlicet et canonicam»²¹.

Nei confronti di questi due distinti soggetti istituzionali, che insieme componevano il vertice di governo della Chiesa cittadina, al Comune si riconosce dunque un compito di 'custodia' che, già nella normativa più risalente, assume contenuti assi concreti. Fin dal primo Duecento trova così ragione il *capitulum* che prevedeva e regolava la tutela comunale sui beni vescovili durante la sedevacanza; norma che approda al nostro Costituto volgarizzato quale disposto della prima rubrica della prima Distinzione, pure se in una formulazione che semplifica e corregge, in modo significativo, il dettato assai articolato delle redazioni più antiche²². Non è del resto solo in queste fasi eccezionali che la *defensio* statutaria nei confronti dell'episcopato e del capitolo viene a configurarsi essenzialmente come impegno al fattivo intervento dell'autorità politico-militare del Comune a sostegno dell'azione dispiegata da quelle istituzioni per la gestione, il recupero o il consolidamento del loro rispettivo patrimonio di beni e diritti. Così, ad esempio, il disposto della norma accolta nello statuto del 1262 sotto la rubrica *De possessionibus canonice Sancte Marie maioris ecclesie defendendis* impegnava il Podestà ad intervenire efficacemente, su petizione del preposto, per difendere e mantenere i possedimenti dei canonici, ed in particolare, si specificava, quelli *que sunt in Berardenga*²³ ovvero, evidentemente, quei complessi fondiari dell'alta Val d'Arbia, fra Montechiaro e Vico, attorno ai quali con non poco dispendio i canonici senesi avevano organizzato, al principio del Duecento, un loro dominio signorile²⁴. Spingendo poi lo sguardo oltre l'orizzonte delle sole fonti normative, già per la prima età podestarile il noto *Memoriale delle offese*

²¹ Cost.1262, I. 1, p. 25.

²² Si tratta di Cost.1309, I. 6. nel cui testo sono ormai scomparsi, rispetto a Cost.1262 I.4, tanto i riferimenti alle specifiche competenze dell'arcidiacono e a quelle spettanti in subordine al capitolo nella tutela dei beni episcopali durante la vacanza, quanto quelli ai *castra* della signoria vescovile, oggetto di una apposita *adiuncta* confluita nel primo statuto guelfo, che impegnava il Podestà a *castra et arces episcopatus reducere ad manus Communis Senarum incontinenti post mortem episcopi, et pro communi ad utilitatem episcopatus facere detineri et custodiri... expensis hominum abitantium in dictis castris* (ASS, *Statuti Siena* 3, c. 1v).

²³ Cost.1262, I.5.

²⁴ Cfr. M. PELLEGRINI, *Chiesa e Città. Uomini, comunità e istituzioni nella società senese tra XII e XIII secolo*, Roma, Herder, 2004, pp. 243-325.

fornisce un'immagine quanto mai efficace del concreto dispiegarsi della *defensio* comunale nei confronti della chiesa vescovile. Una nota appostavi nel 1233, durante le ultime fasi della lunga guerra che allora opponeva Siena allo schieramento capeggiato da Firenze, testimonia difatti esplicitamente come, in seguito ai danni inferti dai montalcinesi a un castello della signoria episcopale, il vescovo Bonfiglio avesse prontamente fatto ricorso all'autorità del Comune, invocandone apertamente l'appoggio e l'impegno fattivo delle magistrature e della milizia cittadina nel perseguiere gli offensori e costringerli alla riparazione²⁵.

Se in origine i compiti di difesa dell'*ecclesia maior* si risolvevano dunque essenzialmente in questa attenzione per le due istituzioni di governo della chiesa locale, già nel corso della prima metà del XIII secolo ad esse si associano, e progressivamente si sovrappongono nella normativa comunale, le due nuove realtà che ormai affiancavano episcopato e canonica nel complesso dei soggetti istituzionali che alla chiesa maggiore facevano capo. Da un lato l'Opera di Santa Maria – organismo preposto ai lavori di costruzione e manutenzione della cattedrale stessa e alla gestione dei fondi destinati al cantiere²⁶ – dall'altro l'Ospedale di Santa Maria, inizialmente articolazione della comunità canonicale dell'*ecclesia maior* e quindi, dal primo Duecento, autonoma realtà istituzionale: risvolto caritativo-sociale – diremmo – di quella legittimante dimensione religiosa dell'autocoscienza urbana che nella cattedrale trovava la sua più alta espressione simbolica. È importante notare fin d'ora come sia proprio nei confronti di queste due nuove realtà che, al termine dell'evoluzione duecentesca, si sarebbe essenzialmente concentrata l'attenzione del Costituto senese nel definire i compiti di protezione e controllo che il Comune era tenuto ad esercitare *in primis* nei confronti del cuore vescovile della città. La legislazione comunale tardo-duecentesca avrebbe cioè individuato nell'attenzione all'Opera e all'Ospedale della cattedrale un campo d'azione particolaramen-

²⁵ Il testo della nota relativa alla distruzione di Montorgiali, presso Murlo (su cui cfr. P. CAMMAROSANO - V. PASSERI, *I castelli del senese*, Milano, 1976, al n. 34.14 del repertorio) è edito in L. BANCHI, *Il Memoriale delle offese fatte al Comune e ai cittadini di Siena ordinato nell'anno 1223 dal potestà Bonifazio Guicciardi bolognese*, «Archivio storico italiano», XXII (1875), alla p. 220; cfr R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, Firenze 1972, II, p. 290.

²⁶ Una compiuta ricostruzione dell'assetto istituzionale dell'Opera tra XII e XIV secolo è ora fornita dal fondamentale lavoro di A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Costruire una cattedrale. L'Opera di Santa Maria di Siena tra XII e XIV secolo*, München, Deutscher Kunstverlag, 2005 [Die Kirchen von Siena, Beiheft, 3], alle pp. 109-188, cui farò costante riferimento per le questioni inerenti questa istituzione, ed al quale si rimanda per ogni approfondimento.

te rilevante, in cui frequenti si mostrano l'occasione e l'esigenza di nuove norme, rivelandoci così l'indubbia centralità allora assunta dagli aspetti connessi da un lato alla gestione delle valenze identitarie che la cattedrale conservava per il corpo politico cittadino, dall'altro al controllo del servizio assistenziale e della pubblica carità dei, e per i *cives*.

Ben evidente appare, in tal senso, il carattere prioritario dell'impegno che il Comune riservò in un primo tempo all'Opera di Santa Maria, strettamente legata sin dal primo Duecento più all'autorità comunale – che di fatto designa gli Operai e ne controlla l'operato – che all'episcopato e alla canonica, cui sembrano spettare, già alla metà del secolo, prerogative quasi solo formali²⁷. Già nella normativa anteriore agli anni Ottanta del Duecento si codifica, proprio in ordine a questo ente, un ricco corpus di disposizioni specifiche, che nello statuto degli anni '60 e '70 si collocano nella parte iniziale della prima Distinzione²⁸. Una posizione privilegiata che a partire dal primo statuto dell'età novesca verrà invece occupata, come avremo modo di vedere²⁹, proprio dalle norme relative all'Ospedale di Santa Maria, anch'esse largamente presenti già nei più antichi testimoni del Costituto cittadino.

Constatata la preminente attenzione che viene riservata alla cattedrale nella gestione dei compiti di tutela comunale sulle chiese della città e del territorio, e messa in luce la preponderante rilevanza che, nel solco di questa più risalente *defensio* del cuore vescovile della *civitas*, viene ad assumere nel corso del Duecento l'assetto normativo delle relazioni tra il Comune, l'Opera e l'Ospedale di Santa Maria, due buone ragioni ci consentono di soprassedere, per il momento, dall'entrare nei dettagli di questo che, pure, si presenta come snodo essenziale del più complessivo rapporto tra *ius proprium* e *religio* nella Siena medievale. Il dettagliato studio recentemente condotto da Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli sulle vicende due-trecentesche dell'Opera di Santa Maria³⁰ ci esimono infatti dall'onere di ripercorrere qui l'evoluzione della normativa comunale nei confronti di quell'organismo, che può agilmente essere seguita attraverso quel-

²⁷ *Ivi*, pp. 112-115 e 124-127.

²⁸ Si tratta di Cost.1262, I.6-18.

²⁹ *Infra* pp. 279-294.

³⁰ I risultati della ricerca dei due autori – già in parte anticipata in A. GIORGI - S. MOSCADELLI, «*Quod omnes cerei ad Opus deveniant*. Il finanziamento dell'Opera del duomo di Siena nei secoli XIII e XIV», *Nuova rivista storica*, LXXXV (2001), pp. 489-584, sono ora raccolti nel volume citato *supra*, a nota 26, nel quale per l'analisi della normativa sull'Opera del pieno Duecento si veda in particolare alle pp. 124-135.

lavoro nel contesto di una più ampia ricostruzione della stretta relazione instauratasi tra la politica comunale e l'Opera nei decenni che videro concretizzarsi i più decisivi interventi al cantiere della grande cattedrale cittadina. Sull'altro versante, il dispiegarsi della relazione tra Comune e Ospedale della cattedrale fra Due e Trecento appare la chiave di volta di una vicenda – quella dell'imporsi del controllo comunale sulle esperienze assistenziali della città – che in età novesca emerge come la questione forse più rilevante nel confronto tra il governo della *mezzana gente* e il multiforme terreno della religione cittadina. Per questo a tale questione, che vive un passaggio decisivo proprio negli anni del nostro Costituto e che a più riprese ha già de statto l'attenzione degli storici, converrà dedicare, nella seconda parte di questo contributo, una trattazione autonoma.

Riprendendo il filo del nostro discorso converrà piuttosto osservare come speciali forme di tutela, analoghe a quelle riservate dal Comune alle diverse articolazioni del complesso cattedrale, venissero esplicitamente previsti già nel più antico Costituto senese nei confronti di alcune chiese conventuali del territorio: si tratta in primo luogo di alcuni grandi cenobi, di norma non appartenenti alla circoscrizione diocesana – l'abbazia della Berardenga, quella di San Galgano, l'eremo del Vivo³¹ – coi quali, in quanto titolari di diritti signorili, privilegi e *libertates*, il comune senese aveva instaurato peculiari relazioni di natura francamente politica. Tali alleanze, sancite da specifici capitolati, trovano tuttavia un suggello non solo formale anche nell'inserimento nel Costituto cittadino di un esplicito riconoscimento della *defensio* comunale nei confronti di questi enti e dei loro patrimoni. Quel riconoscimento, del resto, non faceva che applicare a questi cenobi, entrati anch'essi nell'orbita della giurisdizione senese, l'insieme di quegli stessi privilegi e immunità già riconosciuti dal Comune ai *religiosa loca* della città e del suo distretto. Al punto che, per il maggiore fra essi, il Costituto non esitava ad affermare che, essendo ormai il monastero di San Galgano e i suoi beni «sotto la protectione et defensione del Comune di Siena, ... essi, sì come nostri cittadini propii, siamo tenuti aiutare et difendere da l'inimici sui»³². In questo senso l'istituto della *defensio* co-

³¹ Cfr. Cost.1309, I. 18-19, 26, 27-28, 30, in cui confluiscono i testi già presenti in Cost.1262, I.98-99, 100, 103,107. Si veda inoltre, già nel Costituto del 1262, come la recezione nello statuto dei *pacta* stretti con l'abbazia dell'Isola (I.116) di S. Antimo (I.115) o Torri (I.102) non comporti l'estensione della *defensio* comunale, riconosciuta invece ad altri enti, come l'abbazia di S. Eugenio o l'eremo di Montespecchio (I.100, 105).

³² Così nel volgarizzamento di Costr. 1309, I. 27 (p. 42) che recepisce interamente il testo già presente in Cost. 1262, I.103.

munale dei luoghi religiosi appare intimamente connesso a un'idea di appartenenza: l'appartenenza di quei *loca* alla città, chiaramente percepita allora su un piano che tuttavia trascende quello giuridico – nel quale quelle realtà si configuravano inequivocabilmente, in ragione della *libertas Ecclesie*, come escluse dalla giurisdizione del Comune di Siena – per recuperare pienamente la coscienza del loro pieno inserimento nel corpo e nella vita della *civitas*, anche intesa come organismo politico.

Questa *defensio* si traduce poi concretamente nell'impegno del Comune di fornire agli enti che esso tutela un sostegno economico, nella forma positiva dell'elemosina o in quella negativa del regime d'esenzione fiscale, ma anche, e direi soprattutto, un supporto politico, giudiziario e all'occorrenza militare per la conservazione e l'incremento del loro patrimonio di beni e diritti. Il testo confluito nella rubrica 17 della prima Distinzione del Costituto volgare – riferita ai principali monasteri femminili della città e dei suoi immediati dintorni – definisce efficacemente i contenuti di tale *defensio* in questi termini: «far si che quei conventi overo li loro beni non sieno gravati d'alcune exactioni, né li loro beni ad alcuno sieno sottomessi, né da alcuno usurpati in alcuno modo; ma lo Comune sia tenuto defendere a forza da tutti li sottoposti a la sua giurisdizione»³³.

b) L'elemosina di Stato: dal dovere del sostegno ai pauperes Christi al controllo del sistema religioso cittadino

Se per questa sua dimensione coercitiva ed esecutiva l'esercizio della difesa delle chiese e dei loro patrimoni è rubricata al primo posto tra le competenze specifiche del Podestà, secondo la logica del Costituto senese rientra invece tra le prerogative degli ufficiali di Biccherna la distribuzione delle elemosine, che rappresenta il secondo elemento portante su cui si costruisce la «pubblica pietà» del Comune. Dopo la *defensio*, dunque, l'*elemosina*. Una successione non casuale, che riecheggia, applicandole alle due maggiori magistrature del sistema politico comunale, formule largamente diffuse negli *specula principum* del tempo: «Quae pertineant ad bonum principem ostendit Cyprianus his verbis: justitia regis est [...] ecclesiastis defendere, pauperes elemosynis alere» insegnava ad esempio, in quei decenni, il *De regimine principum* di Peraldo, riproponendo un passo ben noto del trattato *De XII abusivis saeculi* attribuito a

³³ Cost. 1309, I.17.

Cipriano e già largamente utilizzato dalla trattistica etico-politica sin dall'età carolingia³⁴.

In modo non meno significativo di quanto era accaduto col Podestà per la *defensio*, nello statuto senese del 1309 il pagamento periodico delle elemosine ai religiosi viene dunque presentato come compito fondamentale del Camerlengo e dei Quattro Provveditori, tanto che il lunghissimo capitolo che raccoglie, organizza ed aggiorna le disposizioni statutarie in questa materia è introdotto dalla rubrica *De l'officio del Camerlengo e IIII, et di quelle cose le quali spettano al loro officio*³⁵. Questa soluzione formale si impone nel testo del Costituto senese proprio dall'inizio dell'età novesca, quando per la prima volta si procede ad un'efficace sistemazione sotto quella rubrica dei tanti provvedimenti in materia d'elemosina, che nelle redazioni precedenti si erano depositati senz'ordine nella sezione iniziale della prima Distinzione³⁶. Il 'testo unico' che ne

³⁴ Il passo citato di Guglielmo Peraldo è nel cap. XIII del II libro del *De eruditione principum*. Sulle caratteristiche e la fortuna del testo dello Pseudo-Cipriano cfr. H.H. ANTON, *Pseudo-Cyprian, De duodecim abusivis saeculi und sein Einfluss auf den Kontinent, insbesondere auf die karolingischen Furstenspiegel in Die Iren und Europa im fruheren Mittelalter*. 2/ Hrsg. V. Heinz Lowe - Stuttgart 1982, pp. 568-617. Per una prima informazione sulla letteratura speculare D. QUAGLIONI, *Il modello del principe cristiano. Gli 'Specula principum' fra Medio Evo e prima Età Moderna*, in *Modelli nella storia del pensiero. Saggi a cura di V.I. Comparato*, Firenze, Olschki, 1987, I, pp. 103-122; Ph. DELHAYE, *Florileges médiévaux d'éthique*, I, *Les «Miroir des princes»*, in *Dictionnaire de Spiritualité*, V, Paris 1964, pp. 460-464; I DEUG SU, *Gli Specula*, in *Lo spazio letterario del Medioevo. Il Medioevo latino*, I, *La produzione del testo*, II, Roma 1993, pp. 515-534.

³⁵ Cost. 1309, I. 54. La sottolineatura del ruolo legittimante che la distribuzione dell'elemosina pubblica viene ad assumere per l'ufficio finanziario del Comune, implicita in questa formulazione della rubrica (che trova riscontro già in ASS, *Statuti Siena* 5, c. 21v (settembre 1287): *De offitio Camerarii et IIII^r et de biis que spectant ad eorum offitium et de elemosinis faciendis ut infra continetur*) appare tanto più significativa visto che tale solenne *incipit* viene riservato alla sezione relativa alle elemosine sebbene, già nel testimone più risalente, questa sia preceduta dal lungo capitolo relativo all'ufficio del Camerlengo e dei Quattro (corrispondente a Cost. 1309, I.53), che sotto quella più generale rubrica introduttiva avrebbe dovuto essere compreso.

³⁶ L'operazione di riduzione dei materiali normativi precedenti entro il nuovo 'testo unico' del nuovo capitolo sulle elemosine, è efficacemente testimoniato in ASS, *Statuti Siena* 5, c. 21v – 25r (risalente al settembre 1287) nel quale alla rubrica generale di cui alla nota precedente, segue ancora – dopo il testo del *capitulum* sui due ceri da far ardere continuamente davanti all'altare della Vergine in cattedrale (si tratta del testo, antichissimo, già presente in Cost. 1262, I.2) – una nuova rubrica, *De elemosinis*, cui si richiama la rubrica *de eodem* che si ripete 13 volte nelle carte seguenti, per introdurre ora uno, ora più articoli del successivo elenco di disposizioni. Tali rubriche sono già scomparse nel testimone successivo ASS, *Statuti Siena* 7, risalente al 1288, che alle cc. 19v-21v, presenta già tutto il testo sotto la sola rubrica introduttiva.

risultava sarebbe rimasto, fino al 1309 ed oltre, l'ossatura portante della normativa in materia. La densa stratigrafia che caratterizza la complessa e non pienamente coerente struttura assunta da questo capitolo anche nel nostro volgarizzamento³⁷ testimonia efficacemente, già di per sé, quella costante ed intricatissima serie di interventi di modifica ed aggiornamento che trova preciso riscontro nella selva di *addictiones*, rinvii, cancellature che affollano, in tutti i superstiti testimoni manoscritti del Costituto senese, lo specchio di scrittura ed i margini delle carte su cui era scritto questo capitolo.

Una normativa quanto mai mobile, dunque, quella sulle elemosine di Stato; oggetto di revisioni costanti che l'adeguassero al continuo variare del novero e dei bisogni dei beneficiati ma, anche, delle possibilità e delle scelte delle finanze comunali. Pur in questa sua forma liquida, tale normativa mantiene, nella sua evoluzione, delle precise costanti. Quelle relative alla natura dei destinatari, in primo luogo, che sono scelti sempre e soltanto tra le *religiose personae*. Dell'elemosina comunale non beneficiano però tutte le chiese della città, né tutte le chiese conventuali. Ne sono interamente escluse, ad esempio, oltre alla generalità delle chiese parrocchiali rette dal clero secolare o da canonici regolari, anche le comunità monastiche tanto di antica tradizione benedettina quanto delle congregazioni del monachesimo riformato presenti in ambito urbano e suburbano, come l'abbazia di Sant'Eugenio, quella vallombrosana di San Michele nel poggio di San Donato, o i priorati camaldolesi di San Vigilio o di Santa Mustiola *all'Arco*. Facendo proprio uno degli esiti di quella complessa trasformazione che fra XI e XII secolo aveva investito l'intero modo di intendere la povertà e la ricchezza (un rinnovamento che, coinvolgendo direttamente l'ideale ascetico della

³⁷ Nel lungo capitolo, articolato in molte decine di commi (si fa qui riferimento alla numerazione apposta nella recente edizione, che ne conta 68) si distinguono in particolare almeno 4 diversi segmenti testuali: Il primo, comprendente i commi 1-41, che corrisponde – salvo gli aggiornamenti – alla formulazione assunta dal capitolo nel primitivo riordino del 1288 (cfr. ASS, *Statuti Siena* 7, cc. 20-23); la seconda, comprendente i commi 42 -53 che corrisponde a un ulteriore elenco di disposizioni, introdotte da un nuovo prologo e risalenti in gran parte ai primi anni Novanta, molte delle quali già presenti, insieme al prologo e ad altre poi cassate, come addizioni nel codice di ASS, *Statuti Siena* 7 (alle cc. 23v-24r). La terza, (commi 54-60) anch'essa introdotta da un suo prologo, raccoglie sei nuove disposizioni che facevano parte, insieme ad altre poi cassate, di un coerente complesso di interventi inserito in margine di *Statuti Siena*, 5 alle cc. 17 v-18r, dove una nota (*noviter facta sunt dicta capitula mcclxxxxiii, ind. vii de mense mai, in libro Potestatis*) consente di datarlo al 1294. L'ultima sezione, infine (commi 61-68) corrisponde ai 7 nuovi capitoli redatti in occasione della revisione statutaria del 1309.

povertà volontaria³⁸, non aveva mancato di mettere in discussione tanto le forme in cui esso era stato vissuto nelle esperienze della tradizione monastico-canonicale quanto la pretesa di queste ultime di incarnare, nell'opzione per il possesso solo comunitario dei beni, una già perfetta espressione di quell'ideale cristiano³⁹), il Costituto senese non ravvisa nelle comunità religiose del vecchio monachesimo, delle quali pure il Comune tutelava *intuitu pietatis* i solidi patrimoni, l'immagine di quei *pauperes Christi* che una consacrata tradizione indicava come legittimi destinatari della carità pubblica, oltre che di quella privata.

Fin dai più antichi testimoni del Costituto senese il tipo ideale di quei destinatari viene infatti ravvisato, tra le comunità religiose maschili, nei soli conventi delle nuove *religiones* di impronta pauperistico-apostolica: quelle degli ordini mendicanti maggiori⁴⁰, anzitut-

³⁸ Mette a fuoco i tratti di fondo di quella trasformazione – in una prospettiva in cui la ricostruzione dell'evoluzione del linguaggio e del pensiero economico si intreccia all'attenzione per l'evoluzione delle strutture socio-economiche – la problematica sintesi fornita da G. TODESHINI, nel primo capitolo di *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, Bologna 2004, pp. 9-54. La storia della povertà e della sua percezione è stata oggetto insistito d'attenzione da parte della medievistica europea durante una vitale stagione compresa tra gli ultimi anni Sessanta e i primi anni Ottanta del secolo appena trascorso; si limitano qui i rimandi ai contributi che più hanno segnato, in Italia, il dibattito sul tema in relazione all'evoluzione delle strutture ecclesiastiche, delle esperienze religiose e più in generale della spiritualità dei secoli XI-XIII: il convegno tudertino dedicato a *Povertà e ricchezza nella spiritualità dei secoli XI e XII*, (Todi, 15-18 ottobre 1967), Todi 1969, ospitò tra gli altri i contributi di R. MANSELLI, su *Evangelismo e povertà* e G. MICCOLI, *Dal pellegrinaggio alla conquista: povertà e ricchezza nelle prime crociate*, che, come il fortunato saggio di M. MOLLAT, *Il concetto della povertà nel Medioevo: problematica* sarebbero stati ristampati anche in *La concezione della Povertà nel Medioevo*, antologia di scritti a cura di O. Capitani, Bologna 1974, rispettivamente alle pp. 1-34 e 153-192; Cfr. inoltre A. VAUCHEZ, *La pauvreté volontaire au Moyen Âge*, «Annales ESC» 25 (1970), pp. 1566-1573. Quasi superfluo è segnalare il ruolo decisivo avuto allora dagli studi poi raccolti in *Etudes sur l'histoire de la pauvreté (moyen age - XVI siècle)*, 1 *Pauvreté et charité valeurs spirituelles*, 2 *Développement du paupérisme et organisation de l'assistance*, a cura di M. Mollat, Paris 1974. Si configura quale compiuto approdo di quella discussione storiografica anche l'incontro *La conversione alla povertà nell'Italia dei secoli XII-XIV*, Atti del XXVII Convegno storico internazionale (Todi, 14-17 ottobre 1990), Spoleto 1991, che per la peculiarità dell'approccio inaugurava tuttavia una nuova prospettiva di studio.

³⁹ Sull'ideale della povertà volontaria in ambiente monastico cfr. oltre a molti dei contributi citati alla nota precedente, gli interventi di R. GRÉGOIRE, *La place de la pauvreté dans la conception et la pratique de la vie monastique médiévale latine*, e M. MOLLAT, *Les moines et les pauvres*, in *Il Monachesimo e la riforma ecclesiastica 1049-1122*. Atti della IV Settimana internazionale di studio, (Passo della Mendola, 23-29 agosto 1968), Milano, 1971, alle pp. 173-192 e 193-215.

⁴⁰ Sulla prassi dell'elemosina pubblica ai conventi mendicanti, minoratici in specie,

to, cui si aggiungono presto le altre famiglie mendicanti e le forme di vita religiosa che approdano in città nel corso del secondo Duecento: esperienze anche di impianto non propriamente mendicante, come ad esempio gli Umiliati, gli Armeni⁴¹ o i Silvestrini⁴². A queste comunità si affiancano poi quelle di tutti i monasteri femminili, indipendentemente dalla loro regola, gli enti d'assistenza – dai grandi ospedali urbani ai piccoli ospizi disseminati in città e nel contado – e gli esponenti del variegato mondo dell'eremitismo irregolare, che spazia dai piccoli gruppi di penitenti raccolti in romitaggi od ospizi più o meno precari, fino ai solitari rinchiusi nel volontario carcere d'una cella presso le mura della città.

Il gruppo, che muta nel tempo accrescendosi di sempre nuovi soggetti, non può essere definito sulla base di criteri giuridici rigorosamente intesi, dato che oltre agli *ordines in paupertate fundati* esso comprende anche comunità che ammettevano la proprietà comune e vivevano principalmente delle rendite dei propri beni. Esso ha tuttavia per i contemporanei una sua evidente coerenza, che lo rende perfettamente riconoscibile nel più ampio panorama delle *religiosæ personæ* della città: ce lo confermano alcune addizioni statutarie degli ultimi anni del Duecento che, stanziando una somma da aggiungere *una tantum* alle elemosine statutarie di quell'anno, affidavano il compito della sua ripartizione alle scelte di alcuni fiduciari, obbligandoli tuttavia ad identificare i destinatari «inter domos fratrum religiosorum de paupertate, et monasteria dominarum et

cfr. A. VAUCHEZ, *Gli Ordini mendicanti e la città nell'Italia dei comuni (XIII-XV secolo). Alcune riflessioni vent'anni dopo*, in *Ordini religiosi e società politica in Italia e Germania nei secoli XIV e XV*, a cura di G. Chittolini - K. Elm, Bologna 2001, p. 41; una attenta ricostruzione delle prassi e della normativa per l'ambito umbro è fornita da A. CZORTEK, *Frati Minori e comuni nell'Umbria del Duecento*, in *I Francescani e la politica (secc. XIII- XVII)*, Atti del Convegno internazionale di studi (Palermo, 3-7 dicembre 2002) a cura di G. Musotto, Palermo, Officina di Studi Medievali, 2007, p. 254.

⁴¹ Sulla presenza dei *fratres armini* P. BROGINI, *Presenze ecclesiastiche e dinamiche sociali nello sviluppo del borgo di Camollia (secc. XI-XIV)*, in *La chiesa di San Pietro alla Magione nel terzo di Camollia a Siena. Il monumento-l'arte-la storia*, a cura di M. Ascheri, Siena, 2001, pp. 7-102, alle pp. 31-35.

⁴² Su legami ed affinità tra queste esperienze e gli ordini mendicanti propriamente detti, cfr. F.A. DAL PINO, *Scelte di povertà all'origine dei nuovi ordini religiosi dei secoli XII-XIV*, in *La conversione alla povertà nell'Italia dei secoli XII-XIV*, Atti del XXVII Convegno storico internazionale (Todi, 14-17 ottobre 1990), Spoleto 1991, pp. 53-125, e Id., *Papato e ordini mendicanti «apostolici» minori nel Duecento*, in *Il Papato Duecentesco e gli ordini mendicanti*, Atti del XXV Convegno internazionale (Assisi, 13-14 Febbraio 1998), Spoleto 1998, pp. 105-160, alle pp. 109-110. Sulla presenza Silvestrina a Siena cfr. ora F. SEBASTIANELLI, *Memorie senesi dell'ordine di S. Benedetto di Montefano (I silvestrini)*, «Annuario dell'Istituto Storico diocesano di Siena», 2006-2008, pp. 23-102.

heremitos et heremitas reclusos et reclusas et hospitalia civitatis et districtus Senarum»⁴³.

Al tempo del nostro volgarizzamento l'elemosina di Stato si articola anzitutto in una elargizione ordinaria in denaro, il cui ammontare, stabilito con precisione per ciascun ente, è versato allora in due rate semestrali. Il testo dello statuto definisce ed aggiorna, di revisione in revisione, tanto l'elenco dei soggetti destinatari, quanto l'entità della somma spettante a ciascuno di loro, che nel 1309 spazia dalle 100 lire riservate ai maggiori soltanto fra i conventi cittadini⁴⁴, fino ai 20 soldi destinati a «ciscun romito o cellana». Non è questa la sede per proporre un'analisi puntuale dei dati relativi all'evoluzione quantitativa e qualitativa di queste elemosine contenuti nei diversi testimoni tardoduecenteschi del costituto senese: basti qui dire che se ne dedurrebbe una gerarchia delle comunità religiose niente affatto immobile, basata certo sulla consistenza demografica dei conventi, ma anche sull'importanza che le diverse esperienze assumono, momento per momento, nella percezione e nella devozione della città.

Lo statuto del resto non solo articola variamente l'entità dell'elemosina ordinaria, ma aggiunge frequentemente a questa altre sovvenzioni, di carattere straordinario: si tratta in primo luogo delle elemosine previste dallo statuto come contributo pubblico alle comunità che sostengono le spese del cantiere per la costruzione o l'ampliamento della chiesa conventuale o del convento stesso. Queste ulteriori elargizioni, che possono avere anch'esse cadenza annuale per la durata del cantiere, sono di norma computate in migliaia di mattoni, ma in alcuni casi vengono calcolate e versate direttamente in denaro; non mancano infine nello statuto disposizioni per elemosine emergenziali, motivate da situazioni di particolare necessità, talora con destinazioni specifiche, come l'acquisto di indumenti per i religiosi più disagiati.

⁴³ Così in due addizioni del 1296 e 1297 in ASS., *Statuti Siena* 5, c. 21v, e in capitolo, poi cassato, del 1299 in *Statuti Siena* 17, cc. 24v-25r.

⁴⁴ Si tratta dei conventi dei frati Minori, dei Predicatori, degli eremitani di Sant'Agostino, delle monache clarisse di Santa Petronilla e di quelle cistercensi di San Prospero, e quello delle Fratelle presso Porta Romana, cioè a dire, stando ai dati forniti da fonti di poco successive, i 3 più popolosi conventi maschili e femminili della Siena del tempo (per la consistenza dei conventi senesi di primo Trecento cfr. ora M. PELLEGRINI, *Le «limosine di messer Giovanni»*. Società, demografia e religione in una fonte senese del Trecento, in *Uomini paesaggi storie. Studi di storia medievale per Giovanni Cherubini*, a cura di D. Balestracci *et al.*, Siena, SeB, 2012, pp. 671-690) Ad essi si aggiungono come destinatari di una elemosina dello stesso ammontare, anche l'ospedale della Misericordia e quello di Monna Agnese. Cfr. Cost.1309. I, 54 (§ 4, 5, 7, 16, 24, 26, 29, 37).

Quelle previste dallo statuto cittadino non erano, per altro, le sole elemosine assise sulle finanze del Comune: anche in età novesca era prassi usuale che il collegio di governo disponesse a suo arbitrio – una a più volte l’anno solitamente in occasione delle maggiori solennità – la distribuzione di elemosine straordinarie, il cui ammontare è spesso più consistente di quelle statutarie, cui andavano a sommarsi. Tali elemosine proposte dai Nove dovevano, come ogni altra uscita straordinaria, essere approvate dal Consiglio generale con una maggioranza qualificata e, diversamente da quanto ci si potrebbe attendere, questo passaggio non appare meramente rituale. Analizzando ad esempio le scelte operate dai Nove nel semestre successivo alla redazione del nostro Costituto, osserviamo come a due riprese – nelle settimane precedenti l’inizio della Quaresima e in occasione della Pasqua di Resurrezione – il Consiglio avesse discusso ed approvato l’articolata serie di elemosine straordinarie predisposte dai membri del reggimento in favore di alcune comunità religiose della città e contado⁴⁵. Almeno in un caso durante la discussione la voce di un autorevole consigliere si sarebbe levata a contestare l’opportunità di uno degli stanziamenti proposti – quello di 200 lire destinato, *pro eorum ecclesia actanda*, agli Eremitani di Sant’Agostino – raccogliendo in sede di votazione un numero di voti assai consistente, per quanto non sufficiente a impedirne l’approvazione⁴⁶. Un segno ulteriore di come, nella Siena del primo Trecento, la prassi dell’elemosina pubblica non fosse passiva adesione ad una

⁴⁵ In quel semestre una prima serie di elemosine venne sottoposta all’approvazione del Consiglio sul finire del febbraio 1309/10: il 21 di quel mese il Consiglio approvò, *ad reverentiam primitus Dei et Virginis Marie, et beati Petri, cuius festum Capredre cras erit*, la proposta di due elemosine di 200 lire in favore dei frati minori e dei Servi di Maria, da spendere *in actamine et operibus* delle case dei primi e della chiesa dei secondi. Due giorni più tardi vennero invece approvate altre elemosine di 50 lire, una *pro fratribus Sancte Crucis*, da spendere *in domo et ecclesia [eorum]*, l’altra per la chiesa degli eremiti agostiniani di San Leonardo della Selva del Lago (ASS, *Consiglio Generale* [d’ora in avanti CG] 76, cc. 85v, 91r-v). Un’altra serie di elemosine venne approvata nella seduta del 22 Aprile, mercoledì dell’ottava di Pasqua, e prevedeva il pagamento di 200 lire ai Carmelitani *pro ecclesia actanda*, 200 lire agli Umiliati *pro campanile et ecclesia acatanda*, 200 lire agli Eremitani di S. Agostino *pro ecclesia actanda*, 100 lire alle monache di S. Maria Novella, 50 lire alle monache *de Melianda, pro muro eorum claustris reficiendo*, 50 lire per le monache [dette *Fratelle*] del convento di S. Barnaba *extra portam Castri Montonis*, 25 lire ai frati Armeni *pro emendis paramentis*, 25 lire per l’Ospedale di Maciareto. (*ibidem*, c. 127).

⁴⁶ ASS, CG 76, c. 128r-129r: l’intervento contrario agli agostiniani venne proposto da Azzolino di Gaddo Malavolti, l’elemosina venne approvata con soli 156 voti favorevoli, nonostante 71 contrari, diversamente dalle altre, per cui votarono sempre circa 220 consiglieri.

antica ed immutabile consuetudine, ma imponesse sempre scelte nuove, sulle quali si discuteva, e ci si poteva dividere. Non è del resto per caso se, proprio per il 1309, le scelte operate nella ripartizione delle elemosine straordinarie lasciano addirittura una traccia nelle cronache cittadine⁴⁷.

Un tratto di fondo che mi sembra di poter cogliere dall'analisi complessiva dell'evoluzione della normativa e della prassi relative all'elemosina è quello che definirei un progressivo cambiamento nello sguardo del Comune verso il panorama religioso della città: uno spostamento dell'attenzione dal suo centro episcopale (ovvero dal complesso costituito dalla Cattedrale, la Canonica, l'Opera e l'Ospedale *di Santa Maria*, che aveva ancora un ruolo preponderante e assai vistoso nelle redazioni statutarie degli anni Sessanta e Settanta) al reticolo di esperienze e case religiose, disseminate nello spazio urbano, in cui quel panorama si articolava. Si impone cioè, insieme al moltiplicarsi dei destinatari cui il Comune riserva la sua carità, una più consapevole percezione dell'insieme delle esperienze di vita religiosa allora presenti a Siena; un'attenzione, appunto, al «sistema» che quelle realtà andavano a formare, entro il corpo fisico della città e come parte essenziale del suo corpo sociale.

Le nuove addizioni e gli altri interventi normativi sulle elemosine risalenti ai primi anni del Trecento sono assai significativi, in tal senso, non solo per una accresciuta volontà di completezza, ma anche per il farsi più esplicite le motivazioni che le introducono. In esse lo scrupolo quasi maniacale nell'aggiornamento dell'elenco dei destinatari e dell'entità di questa elemosina di Stato si collega esplicitamente al valore protettivo che si attribuisce alle orazioni dei religiosi che ne sono destinatari: «*l'uopara de la carità e de la elemosina* non solo «*è la più nobile la più graziosa intra tutte l'altre operazioni umane, ma* – dice un'addizione degli ultimi anni del Duecento – «*è anche la più fruttuosa*»⁴⁸; il Comune concede infatti questa elemosina ai religiosi «*acciocchè le orazioni de' buoni uomini defendano la città di Siena da ogne aversità et conservino in buona pace e buono stato*»⁴⁹. L'irrompere prepotente nel linguaggio politico dei riferimenti a questa funzione apotropaica delle case religiose, viste come *presidum* a salvaguardia dello spazio, insieme fisico e sociale, della città, ha qualcosa a che fare – mi sembra – proprio con questa nuova percezione del sistema urbano, e del ruolo che in esso

⁴⁷ Si veda quanto annota in proposito Agnolo di Tura, in *Cronache senesi*, a cura di A. Lisini - F. Jacometti, *Rerum Italicarum Scriptores*, 2° ed., t. XV/VI, Bologna, 1931-1939, p. 307.

⁴⁸ Costr.1309, I. 54, § 54.

⁴⁹ Costr.1309, I. 54, § 42. Per la datazione dei testi vedi *supra* nota 37.

giocano le strutture religiose. Una percezione nuova, al cui sorgere non sono estranee, ovviamente, le strategie insediative delle *religiones novae* e le iniziative edilizie delle grandi chiese mendicanti, che proprio allora il Comune finanzia attraverso l'elemosina pubblica.

Sempre in relazione a quest'ultima, l'evoluzione normativa permette di evidenziare anche un'altra tendenza caratteristica dell'età novesca. Si tratta della ferma volontà del Comune di imporre forme di controllo diretto sulla gestione delle somme stanziate per questo scopo. Un capitolo del nostro Costituto, approvato proprio nel maggio del 1309⁵⁰ e motivato dalle rimostranze suscite da abusi compiutisi in passato, dispone infatti che le somme relative alle elemosine alle comunità religiose destinate a certe necessità ed usi speciali venissero d'allora in avanti trasferite non direttamente ai conventi, ma ad appositi Operai incaricati di provvedere ai pagamenti e di esercitare un costante controllo sul loro effettivo impiego per le finalità previste dallo statuto⁵¹. Si tratta di ufficiali nominati direttamente dalla Biccherna e necessariamente esterni alle comunità beneficate: il capitolo, anzi, specifica che essi devono essere scelti tra i «buoni buomini leali, discreti e savi de la città di siena, non religiosi overo exchiusi da la corte et giurisdizione del comune di Siena».

Era questo il punto di approdo di una evoluzione avviatasi alla metà degli anni Novanta del Duecento, quando già era stata predisposta la nomina di una commissione di due uomini per Terzo, scelti dai Nove e dai Provveditori di Biccherna, incaricati di vigilare affinché le elemosine destinate all'edificazione di chiese o alla riparazione di strutture conventuali fossero effettivamente spese dalle comunità *in tali uopare et non in altre*⁵². Negli ultimi anni del secolo, poi, si sarebbe optato per affidare a una commissione assai simile anche le scelte relative alla ripartizione della somma occasionalmente stanziata come elemosina straordinaria, compito che in anni precedenti era invece stato affidato ora a un fiduciario del vescovo, ora ad alcuni *mantellati*, indicati dagli Ordini della città⁵³.

⁵⁰ Cost.1309, I. 55.

⁵¹ Si noti che figure simili sono coerentemente previste anche negli *stantiamenta* con cui il Consiglio generale approvava, nel febbraio e nell'aprile del 1310, le elemosine straordinarie proposte dai Nove (per cui *supra*, nota, 45) vedi ad es: *in primis operario electo sive eligendo ad hec per dictos dominos Novem ducentas & den. sen. min. pro ipsis solvendis, dandis et convertendis et qui solvanur et convertantur et solvi et convertiri debeant per ipsum operarium in actamine et operibus domorum fratrum minorum de Senis solummodo et non alibi.*

⁵² Cost.1309, I. 54, §55, provvedimento del maggio 1294, già presente come addizione in ASS, *Statuti Siena*, 5, c. 17v.

⁵³ Nel 1296 la ripartizione della somma di 500 lire destinata all'elemosina straordinaria

Nel momento stesso in cui ribadiva, ed anzi incrementava il sostegno anche economico del Comune alle comunità religiose, il governo novesco, rompendo con la tradizione, vincolava quel sostegno al diretto coinvolgimento del Comune e dei suoi ufficiali nella gestione delle somme erogate, sottraendole all'autonoma amministrazione da parte delle comunità. L'intervento sempre più deciso ed immediato del collegio di Governo nella gestione di questo, come di altri aspetti della relazione tra il Comune e l'articolato corpo ecclesiastico della città, si traduce nel proliferare di officiali, commissioni di buoni uomini, collegi di revisori direttamente nominati dal governo o dagli Ordini della città, e scelti ormai di preferenza non tra i religiosi o i semireligiosi – conversi, mantellati, *homines de penitentia*, figure in cui sino ad allora si era individuato il profilo ideale dell'onesto esecutore di mansioni contabili o connesse all'uso del denaro – ma tra i 'veri' laici. Coincidenza significativa è, in tal senso, il fatto che proprio dal 1305 circa abbia termine la prassi del reclutamento degli Operai dell'Opera del duomo tra i religiosi⁵⁴. Questo accade perché il personale laico preposto al controllo di queste realtà appare ai Nove a sua volta controllabile solo se si esclude la competenza della corte ecclesiastica su di essi. Ed infatti una non dissimulata diffidenza verso l'azione svolta della curia ecclesiastica, viene testimoniata da un'altra innovazione normativa introdotta proprio nel 1309 e che mira a determinare una costante pressione sull'episcopato perché vigili sull'onestà dei funzionari del tribunale ecclesiastico⁵⁵.

c) La nuova gestione della «religion civique»: ideologia dell'unità, potere dei simboli, immagini del potere

Un terzo aspetto nel quale la «pubblica pietà» del Comune si riflette nei testi normativi è quello che più propriamente collegiamo al concetto di «religione civica», ovvero la regolamentazione ed il finanziamento dei rituali civici connessi a quelle festività religiose che più esplicitamente rivestivano chiare valenze identitarie per la

naria veniva affidata a tre *boni homines de penitentia*, eletti *secretim* dai Nove e dai Consoli di Mercanzia; nel maggio successivo la somma, quell'anno di sole 300 lire, era affidata a «Ser Compagno del vescovo» (ASS, *Statuti Siena* 5, c. 21v); nel 1299, invece, si affidava la ripartizione di 400 lire a una commissione di *sex bonos et legales homines* liberamente indicati dal solo collegio dei Nove (ASS, *Statuti Siena* 17, c. 24v-25r).

⁵⁴ Cfr. GIORGI - MOSCADELLI, *Costruire una cattedrale* cit., pp. 132 nota 118.

⁵⁵ Cost.1309, VI. 22.

comunità cittadina politicamente organizzata. Si tratta anzitutto dei festeggiamenti della vigilia e del giorno della Madonna di mezz'agosto aventi per teatro la cattedrale e gli spazi aperti ad essa antistanti: una celebrazione che sin dai primordi dell'esperienza comunale si era posta come momento topico dell'autocoscienza del *Senensis populus* e quindi, attraverso il rituale dell'offerta dei ceri da parte dei *cives* nonché dalla comunità e dei signori del dominio, era emerso quale asse portante della simbologia religiosa del potere comunale⁵⁶. Proprio al principio dell'età novesca l'impegno e l'interesse del Comune nella gestione di quella celebrazione vivono una loro decisiva stagione. Ricostruendo attentamente l'evoluzione della relativa normativa comunale nelle redazioni statutarie tardo-duecentesche e primo-trecentesche, Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli hanno opportunamente sottolineato come la regolamentazione della cerimonia descritta dallo statuto degli anni Ottanta del Duecento – secondo il dettato recepito ancora nel volgarizzamento del 1309 – lungi dal costituire «il portato di una tradizione immutata nel tempo» sia piuttosto «il risultato della cosciente riorganizzazione di un antico rituale civico effettuata dal Comune, che ormai in una fase matura stava assumendo il controllo di una serie di ambiti sino a quel momento gestiti assieme alle istituzioni ecclesiastiche cittadine»⁵⁷.

Non mi dilungo dunque su questo aspetto primario, ed oggi ben conosciuto, della ritualità civica senese. Per cogliere il senso dell'evoluzione che si compie in questo campo nella seconda metà del Duecento non sarà invece inutile porre attenzione ad altri minori aspetti di quella ritualità, legati a festività e culti secondari che, in tempi diversi, affiancarono quella celebrazione. Nella compilazione del 1262 avevano assunto grande rilievo e inequivocabili valenze politiche, ad esempio, il complesso di iniziative religiose legate alla vittoria di Montaperti e al connesso culto del martire san Giorgio⁵⁸,

⁵⁶ Si veda per questo A. GIORGI - S. MOSCADELLI, In vigilia beate Marie Virginis. *Omaggi processionali e religiosità civica a Siena (secoli XII-XIV)*, in *Presenza del passato. Political ideas e modelli culturali nella storia e nell'arte senese*, Atti del convegno internazionale (Siena, 4 maggio 2007), Siena, Ed. Cantagalli, 2008, pp. 71-96, part. alle pp. 76-79, dove anche (alle note 2, 3, 9) si rinveniranno puntuali rinvii ai precedenti studi, tanto sul caso specifico quanto su altre realtà interessanti in una prospettiva comparativa.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 76. Qui anche, a nota 4, pp. 72-73 si argomenta, nuovamente ed in modo ineccepibile, la datazione del testo statutario che sarebbe confluito in Cost. 1309 I. 36, al principio di settembre 1285 o 1286.

⁵⁸ Si tratta, in particolare del rituale – previsto in Cost. 1262, I.123. – per l'offerta di due grandi ceri di 12 libbre acquistati *de pecunia Communis*, che l'intero reggimento cittadino avrebbe dovuto recare *solempniter et reverenter* alla chiesa di san Giorgio nella festa del santo (24 aprile). Altri due capitoli dello statuto

il *miles militum* che quello statuto celebrava, con fastoso apparato retorico, quale *vexilliferum precipuum et potissimum defensorem* scelto dal Comune di Siena, che principalmente alla sua intercessione attribuiva allora la vittoria ottenuta sulla *mole gravissima offensourm* nel recente *guerrifico turbine*. Si trattava, non a caso, di celebrazioni che ricalcavano le forme rituali proprie della maggiore festività dell'Assunta, ora applicate al nuovo culto patronale e alla chiesa cittadina di San Giorgio, anziché alla cattedrale di Santa Maria⁵⁹. A queste nuove celebrazioni erano collegate anche quelle volte a commemorare tanto il luogo quanto la data anniversario della vittoria, il 4 settembre, che cadeva nella ricorrenza liturgica di san Bonifacio papa⁶⁰. Il ricordo di un'offerta rituale in cera recata annualmente alla cattedrale proprio in quella data⁶¹ permane ancora, del resto, nel dettato del nostro Costituto volgarizzato: unico frammento di quell'articolato complesso di celebrazioni introdotte dopo Montaperti dal Comune ghibellino a sopravvivere, nel corpo del Costituto senese, al capillare processo di rimozione con cui, dopo lo slittamento al guelfismo, il nuovo gruppo dirigente avrebbe cassato quelle disposizioni, obliterato ogni riferimento al patronato di San

(Cost.1262, I. 124-125) stabilivano che, essendo stati avviati, per iniziativa e a spese dei cavalieri tedeschi che avevano preso parte alla battaglia, i lavori di rifacimento dell'antica chiesa cardinale dedicata a quel santo, si dovesse disporre una apposita elemosina pubblica, e quei due ceri, insieme a tutti gli altri offerti nella stessa occasione, dovessero essere convertiti in favore del cantiere della nuova chiesa.

⁵⁹ Cfr. GIORGI - MOSCADELLI, *Costruire una cattedrale* cit., pp. 119-120, nota 46, che evidenziano il rilievo delle forme rituali e del sistema di finanziamento riproposti dalla normativa del 1260 per questi festeggiamenti.

⁶⁰ Il testo di Cost. 1262, I. 126 disponeva l'edificazione di nuova chiesa, vero tempio civico dedicato al nuovo patrono, nella piana di Montaperti, a memoria del luogo della vittoria.

⁶¹ La menzione di quell'offerta è nel testo di Cost. 1309 I. 36, che riprende il dettato della rubrica *Quod cerei qui offeruntur in festo beati Buonifatii et Sancte Marie* contenuta già nella redazione statutaria del 1274 (ASS, *Statuti Siena*, 3. cc. 1r-v; Edizione in GIORGI - MOSCADELLI, In vigilia beate Marie Virginis cit., p. 82, cfr. Id., *Costruire una cattedrale* cit., pp. 164 sgg., e part p. 164 nota 273). Dalla mancata comprensione di questa indicazione calendariale derivano le infondate illazioni relative ai festeggiamenti – tra cui un supposto ‘palio’ corso fin dal XII secolo – in onore di San Bonifacio, santo al quale si è addirittura preteso fosse dedicata una primitiva cattedrale in Castelvecchio; fraintendimenti già affacciatisi nei primi anni del Novecento (cfr. W. HEWOOD, *Palio and ponte*, Siena-London 1904, trad. it. di L.B. Neri, pref. di A. Falassi, Palermo, Edikronos, 1981, p. 65) ma divulgatisi con successo nella bibliografia, non solo ‘paliesca’, soprattutto a seguito degli interventi di G. CECCHINI, *Palio e contrade nella loro evoluzione storica in Il palio di Siena*, Milano, Electa 1958, pp. 7-174, a p. 7; Id., *Minime di Storia dell'Arte Senese: Il primo duomo di Siena e S. Bonifazio*, «BSSP», XX (1961) pp. 245-246.

SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10

Giorgio⁶² e favorito la costruzione di quella nuova tradizione tutta centrata sul patronato unificatore della Vergine che, risemantizzando in chiave esclusivamente mariana la memoria della prodigiosa vittoria sull'Arbia, si sarebbe iscritta con imperitura efficacia nell'immaginario collettivo della città⁶³.

È anzitutto nel quadro di questo sforzo, inteso alla ricomposizione dell'identità collettiva del corpo sociale, che si spiega la preponderanza che nell'elaborazione normativa della prima età novesca assume la cura per gli elementi maggiormente capaci di descrivere efficacemente l'«ideologia dell'unità», ovvero la festività mariana di mezz'agosto e la cattedrale, che ne costituiva l'imprescindibile teatro⁶⁴. Accanto e subordinata ad essa trova comunque spazio nella normativa di fine Duecento la promozione di altre celebrazioni connesse a festività religiose ma dai chiari contenuti civici. Tale appare, ad esempio, quella del beato Ambrogio: il teologo domenicano che, per aver favorito e benedetto (in quanto senese come esponente dell'aristocrazia dei *casati* e da accreditato esponente dell'Ordine dei Predicatori come interlocutore della curia) il riallineamento alla *pars Ecclesie* del ceto politico cittadino, stava divenendo il primo celebrato compatrono della nuova Siena, guelfa e novesca⁶⁵. Op-

⁶² Per alcune sopravvivenze delle festività connesse al culto di San Giorgio cfr. le notizie sulla memoria dei *giuochi georgiani* raccolte in G. PARSONS, *Siena, Civil religion and the Sienese*, Aldershot 2004, p. 21.

⁶³ La peculiare configurazione del patronato mariano su Siena in età guelfa è oggetto insistito d'attenzione sin dagli studi di Peyer del 1955: si vedano, in proposito, le riflessioni di A. Benvenuti nell'introduzione all'edizione italiana del volume H.C. PEYER, *Città e santi patroni nell'Italia medievale*, introduzione e cura di A. Benvenuti, Firenze, Le Lettere, 1998 (in cui alle pp. 89-104, l'analisi del caso senese). Sul ruolo che, nella vicenda di quel patronato, è da attribuire alla pretesa dedizione dalla città alla vigilia di Montaperti su cui insistono le fonti narrative tardomedievali, è stato scritto fin troppo, spesso senza troppo rigore: nell'ampia e disomogenea bibliografia si segnalano sicuramente gli interventi di DIANA WEBB (cfr. in part. *Patrons and Defenders. The Saints in the Italian City-states*, London, I.B. Tauris Publishers, 1996, part. pp 257-259) e quelli documentati, ma quanto allo specifico segmento medievale non sempre pienamente condivisibili, dedicati da GERALD PARSONS (cfr. *Siena, Civil Religion* cit., part. pp. 5-9) al ruolo del mito di Montaperti nella costruzione della «civil religion» senese (qui anche si troverà una prima rassegna degli interventi precedenti, di cui offre un elenco anche, D. BECATTI, *Maria e Siena: origine di un rapporto d'amore*, Siena 1997).

⁶⁴ Si vedano in proposito le osservazioni di GIORGI - MOSCADELLI, *In vigilia beate Marie Virginis* cit., pp. 73-74 e *Costruire una cattedrale* cit., pp. 122-123.

⁶⁵ La norma del 1306 che disponeva la corsa di un palio in occasione della *festa et allegreça* nella festa del Beato Ambrogio *de la città di Siena* è in Cost.1309 I. 56. Sulla costruzione del culto di Ambrogio cfr. O. REDON, *Costruire una famiglia nel Medioevo. Cavalieri, banchieri e un santo*, in *Il Palazzo Sansedoni*, a cura di F. Gabbirelli, Siena 2004, pp. 19-55, alle pp. 38-41; EAD., *Miracles authentifiés et archivés à Sienne depuis 1287*, in *Notai, miracoli e culto dei santi. Pubblicità e*

pure i festeggiamenti tributati a partire dal 1310 al beato Agostino *Novello* – il priore generale degli Eremitani morto l’anno precedente nell’eremo di san Leonardo presso Siena – che lasciano una traccia evidente, se non ancora nello statuto, almeno nella cronachistica senese⁶⁶. Si delinea così, già negli anni del nostro Costituto, quella proliferazione dei culti promossi dagli ordini mendicanti ma riconosciuti e sovvenzionati dal Comune, che sarebbe esplosa negli anni Trenta del Trecento e sulla quale ha richiamato l’attenzione, anni fa, un noto contributo di Vauchez⁶⁷.

Anche sotto questo profilo l’aspetto più evidente che è dato cogliere dall’evoluzione complessiva della normativa in età novesca è, di nuovo, una certa tendenza a configurare forme di intervento più deciso e immediato del Collegio di governo nella gestione degli aspetti maggiormente visibili della «religione civica» senese. Centrale da questo punto di vista è la storia della relazione tra il Comune e l’Opera della cattedrale, ora ampiamente nota grazie allo studio impagabile di Stefano Moscadelli e Andrea Giorgi, dal quale ricavo solo poche osservazioni.

Organismo legato sin dalla prima metà del Duecento più all’autorità comunale che a quella vescovile e capitolare⁶⁸, l’Opera si definisce in struttura di chiara e pressoché esclusiva pertinenza comunale attraverso un processo di revisione normativa che si avvia già nel 1274. Sotto i Nove, tuttavia, attraverso l’elaborazione statutaria degli anni Novanta del Duecento si ridefinisce il ruolo dell’Operaio, si impone un più diretto controllo del Comune nella gestione del patrimonio della fabbrica, e si addiende alla costruzione di un più articolato apparato burocratico⁶⁹. Soprattutto, sin dal 1288 nella prassi, quindi dal 1296 nella norma, la nomina degli ufficiali dell’Opera (*operarius*, revisori delle ragioni, consiglieri) inizia a procedere direttamente dal collegio di governo, anziché dai Consigli, o da

autenticazione del sacro tra XII e XV secolo, a cura di R. Michetti, Milano, Giuffrè 2004, pp. 155-255. Per gli aspetti iconografici cfr. inoltre P. TORRITI, *L'iconografia del beato Ambrogio da Siena*, «BSSP», C (1993), pp. 212-383. Per le implicazioni del culto nella *religion civique* di Siena sotto il regime novesco cfr. BOWSKY, *Un Comune cit.*, pp. 360-363.

⁶⁶ Per il rilievo che assumono nel 1310 i festeggiamenti in onore del beato Agostino si veda quanto scrive Agnolo di Tura in *Cronache senesi* cit., p. 307.

⁶⁷ A. VAUCHEZ, ‘*La commune de Sienne, les Ordres Mendians et le culte des saints. Histoire et enseignements d'une crise (novembre 1328-avril 1329)*’, «Melanges de l’École française de Rome. Moyen Age - Temps Modernes», 89 (1977), 2, pp. 757-767; (trad it. in Id. *Ordini mendicanti e società italiana XIII-XV secolo*, Milano, Il Saggiatore, 1990, pp. 194-201).

⁶⁸ Cfr. anche *supra* nota 27 e testo corr.

⁶⁹ Cfr. GIORGI - MOSCADELLI, *Costruire una cattedrale* cit., pp. 129-133.

compagini che, oltre ai Nove, vedono un ruolo attivo degli Ordini, ovvero delle altre grandi magistrature dell'apparato comunale⁷⁰. Parallelamente a questa evoluzione istituzionale è l'accentuarsi della spettacolarizzazione del ceremoniale dell'offerta dei ceri nella festività di mezz'agosto: nello statuto del 1287 appaiono per la prima volta precise disposizioni circa la fattura e la dimensione dei ceri e la loro collocazione durante e dopo la cerimonia e, per consentire il loro passaggio, viene addirittura disposto l'abbattimento dei ballatoi delle case affacciate lungo l'itinerario⁷¹. Anche il nuovo *stantiamentum* dell'ottobre del 1309 sull'abolizione del mercato nel giorno dell'Assunta ed il suo differimento al giorno successivo⁷² e quella celeberrima dell'anno successivo sulla corsa del Palio⁷³, così come gli aggiornamenti sempre verso l'alto delle somme stanziate per finanziare queste feste, si inseriscono tutte in questa prospettiva, di accresciuta attenzione al decoro e alla magnificenza dei contesti in cui si svolgono le celebrazioni e le «allegrezze» della città, e dunque anche alla spettacolarità e al gradimento della scena in cui si svolge la rappresentazione solenne del potere.

Questa tendenza verso forme di intervento non genericamente comunale, ma propriamente governativo nella gestione degli aspetti connessi alla «religione civica», così come – abbiamo visto⁷⁴ – dell'elemosina comunale, si collega dunque direttamente a quello che chiamerei un accresciuto bisogno di visibilità, di spettacolarità delle manifestazioni solenni del potere, che a Siena è proprio della piena età Novesca.

d) La difesa dell'ortodossia della fede: la nuova forma di un impegno antico

L'ultimo, ma certo non meno rilevante aspetto della «pubblica pietà» del Comune a riflettersi nei testi statutari senesi è, naturalmente, quello relativo alla tutela dell'ortodossia della fede. Disposizioni in materia – intese a colpire col bando e la confisca dei beni i *pactarenì* e i *credentes alicuius septe* dichiarati tali dalle autorità ecclesiastiche locali, a garantire a queste piena collaborazione in

⁷⁰ *Ibidem*, p. 131, note 113-115.

⁷¹ GIORGI - MOSCADELLI, *Costruire una cattedrale* cit., pp. 79 e 166. Per l'evoluzione della normativa tra 1274 e 1339, *ivi*, pp. 164 -167 e Id., *In vigilia beate Marie Virginis* cit., pp. 79-80.

⁷² Cost.1309, I. 583.

⁷³ Cost.1309, I. 586.

⁷⁴ *Supra*, nota 53.

tale campo, a escludere dalla partecipazione ai consigli e dalle magistrature anche solo i sospetti d'eresia, rimuovendoli dalle cariche a richiesta del vescovo – compaiono già nella prima Distinzione dello statuto del 1262⁷⁵, che regolarmente equiparava agli eretici anche i sodomiti. Nel concitato decennio che seguì Montaperti questa legislazione propriamente senese venne inasprita e, ancora ad opera del reggimento ghibellino, venne inserito nel Costituto il nuovo capitolo che impegnava il Podestà, su richiesta del vescovo e dei titolari dell'*officium fidei*, a procedere all'*inquisitio* degli eretici e a eseguire le condanne al rogo inflitte ai *consolati*⁷⁶. Con l'elezione di Clemente IV, che nel novembre del 1265 avrebbe nuovamente emanato la *Ad extirpanda*, maturava così anche per Siena il tempo della recezione nel testo dello statuto cittadino delle costituzioni pontificie ed imperiali contro gli eretici; inserzione che venne realizzata, non senza tentennamenti⁷⁷ e dietro ripetute sollecitazioni⁷⁸,

⁷⁵ Cfr. G. SEVERINO, *Note sull'eresia a Siena fra i secoli XIII e XIV*, in *Studi sul Medioevo cristiano offerti a R. Morghen per il 90° dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973)*, Roma, 1974, pp. 889-905, pp. 901-903.

⁷⁶ Cost.1262, IV.166. Il testo in L. ZDEKAUER, *Il frammento degli ultimi due libri del più antico costituto senese (1262-1270)*, «BSSP», II (1895), pp. 318. cfr. SEVERINO, *Note sull'eresia a Siena* cit., pp. 889-905.

⁷⁷ L. ZDEKAUER (*Dissertazione*, p. c), datava l'accettazione delle costituzioni clementine allo stesso 1265, e all'anno successivo il loro inserimento nel Costituto, sulla scorta di una registrazione nei libri di Biccherna, oggi non controllabile; G. MARTINI (*Siena da Montaperti alla caduta dei Nove (1260-1355)*, «BSSP», LXVIII. (1961), pp. 75-128, nota 36,) seguendo U.G. MONDOLFO (*Le cause e le vicende della politica del Comune di Siena nel secolo XIII*, Siena 1904, pp. 31-32) data invece la loro inserzione nello statuto del Comune al gennaio 1267, interpretando la decisione «come atto di deferenza verso il papa». In realtà la recezione delle costituzioni, perentoriamente intimata al Podestà dall'inquisitore papale, venne approvata dal Consiglio generale e del Popolo al principio di Gennaio del 1267, come attesta chiaramente il verbale della seduta consiliare riportato in ASS, CG 11 c. 5r. La deliberazione, tuttavia, non dovette essere mandata ad effetto nella revisione statutaria di quell'anno, che si sarebbe dovuta tenere in maggio. Già in febbraio si ebbero difatti nuove tensioni tra il governo senese ed il papato – è ben documentato il fermo diniego allora opposto da Siena alla richiesta papale di destituire il Podestà (cfr. P. NARDI, *I vescovi di Siena e la curia pontificia dall'ascesa della parte guelfa allo scoppio dello scisma d'occidente (1267-1378)*, in *Chiesa e vita religiosa a Siena dalle origini al grande giubileo*, Atti del Convegno di studi (Siena 25-27 ottobre 2000), Siena, Cantagalli, 2002, p. 154 n. 7) forse collegata anche alla questione dalle costituzioni antiereticale e della loro effettiva inserzione nello statuto – poi, proprio in maggio, i disordini cittadini contro i Sessanta e gli accordi di pace da essi siglati il 13 di quel mese a Viterbo determinarono l'aperta rottura con la Chiesa romana, protrattasi fino alla sconfitta di Colle (giugno 1269).

⁷⁸ Di nuovo, il 25 settembre del 1270, dopo il rientro dei fuoriusciti guelfi e la dedizione a Carlo d'Angiò, il Consiglio generale deliberò favorevolmente in ordine alla intimazione che i frati minori, titolari dell'*officium fidei*, avevano avanzato

nella contraddittoria stagione apertasi alla morte di Manfredi (febbraio 1266), nel contesto di relazioni col papato ora concilianti ora – come dopo il fallimento della pacificazione tentata a Viterbo nel maggio del 1267 – ancora estremamente tese⁷⁹.

Nella prima redazione statutaria pervenutaci per l'epoca guelfa – quella del 1274 – le costituzioni imperiali e papali contro l'*eretica pravità* figurano in appendice alla prima Distinzione⁸⁰, nello stesso luogo cioè che esse occupano stabilmente, ad esempio, negli statuti fiorentini del Trecento. A Siena, invece, quei testi sarebbero stati presto diversamente ricollocati. Una volta stabilizzatosi il nuovo equilibrio politico raggiunto grazie alla legislazione antimagnatizia, il consolidamento del nuovo reggimento mercantile e guelfo si espresse, difatti, anche in decisi interventi di riordino della sezione iniziale della prima Distinzione⁸¹. Nel contesto di quegli interventi si decise anche di spostare le costituzioni antieretiche al principio della Distinzione, e dunque dell'intero Costituto, che si sarebbe perciò aperto, da allora in avanti, con quel manifesto di inequivocabile fedeltà ai dettami della Chiesa romana.

Siamo naturalmente portati ad interpretare questa decisione come una scelta ideologicamente ‘guelfa’, operata per dare anzitutto un chiaro segno di discontinuità rispetto all’assetto normativo della precedente stagione, ghibellina e filoimperiale. A ben vedere quella scelta appare tuttavia legata alla volontà di essere, al contrario, fino in fondo fedeli alla struttura assunta dal Costituto proprio in quella stagione. Le costituzioni papali, infatti, non vennero propriamente premesse al testo del Costituto, ma furono inserite entro la cornice costituita dall’antichissima formula giuratoria che costituiva l’incipit tradizionale dello Statuto, laddove questa impegnava il Podestà a difendere e mantenere, anzitutto, *catholicam fidem quam sancta Romana Ecclesia tenet et docet*. Proprio quell’impegno antico – che

pro parte sancte matris Ecclesie ... ut mittantur in constituto Communis constitutiones et ordinamenta facte et facta per dictam Ecclesiam contra hereticos et hereticam pravitatem. (ASS, CG 13, c. 35. Cfr. G. SEVERINO, *Note sull’eresia a Siena* cit., pp. 903).

⁷⁹ Per una ricostruzione delle convulse vicende senesi di quegli anni cfr. MONDOLFO, *Le cause e le vicende* cit. pp. 30-35; MARTINI, *Siena da Montaperti* cit., p. 36. Cfr. ora anche P. CAMMAROSANO, *Il comune di Siena dalla solidarietà imperiale al guelfismo: celebrazione e propaganda*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e Trecento*, Atti del convegno internazionale di Studi (Trieste, 2-5 Marzo 1993), Roma, EFR, 1994, pp. 460-463.

⁸⁰ ASS, *Statuti Siena*, 3.

⁸¹ Si veda quanto osservato a proposito della normativa sulle elemosine *supra*, nota 36 e testo corrispondente, e sull’Ospedale, *infra* nota 91 e testo corrispondente.

sino alla metà del Duecento aveva potuto declinarsi in norme e prassi concordate entro una dialettica tutta locale, tra istituzioni laiche ed ecclesiastiche della *civitas* –, veniva ora ad assumere la forma ed i contenuti nuovi fissati – per tutte le *civitates* d'Italia – dal testo delle costituzioni. Ma va detto che questo cambiamento testimonia non tanto un nuovo atteggiamento del Comune nei confronti dell'eresia, quanto, in primo luogo, la presa d'atto del nuovo assetto che avevano assunto nel corso del pieno Duecento le relazioni tra la Chiesa romana e gli episcopati, tra il papato e le città.

Si fissava così definitivamente, restando a suo modo ancora fedele allo schema essenziale rappresentato dalle prime parole dall'antico giuramento dei Consoli, l'architettura testuale entro cui si sarebbe ordinata la vecchia e la nuova normativa in materia religiosa del Costituto senese per tutta l'età novesca, ed oltre. In questa architettura, subito dopo le costituzioni antiereticali, lo spazio destinato ad accogliere la normativa legata all'impegno prioritario del Comune per la *defensio dell'ecclesia maior* risultava, tuttavia, quasi interamente fagocitato dai lunghi capitoli riguardanti la tutela dell'ospedale di Santa Maria, che anche nel Costituto volgarizzato del 1309 precedono immediatamente quelli relativi all'Opera della cattedrale e agli altri luoghi pii. Si tratta, come si è già accennato, di un tradimento solo apparente dello schema: è difatti anche in ragione del peculiare legame esistente tra quell'ospedale e la cattedrale che la normativa che lo riguarda trova collocazione in questo punto. Di certo però questo nuovo stato di cose addita anche l'importanza tutta nuova che, a partire dagli ultimi anni del Duecento, la questione del governo dell'assistenza aveva assunto per il Comune novesco, sino ad imporsi come aspetto più rilevante del confronto tra il governo della mezzana gente e l'intero sistema religioso della città.

Questo ruolo preminente, del resto, è palesemente affermato, oltre che dal Costituto, anche da un altro testo autorevolissimo della vita politica e istituzionale di quegli stessi anni, cui si è sinora prestata scarsa attenzione. Si tratta della nuova stesura del *sacramentum Potestatis*, la formula rituale giurata dai Podestà all'inizio del loro mandato. Un'apposita norma statutaria, introdotta nel 1296 e perfezionata nel 1304⁸² obbligava a redigerne il testo scritto, perché fosse pubblicamente «letto e compitato» dal Notaio delle Riformagioni nel corso della cerimonia d'insediamento allorché, nella cornice solenne della cattedrale, all'altare della Vergine Maria *caput, guida et defenditrix civitatis [...] Senarum*, il nuovo Podestà prestava il giuramento d'ufficio sui vangeli e sul Costituto sigillato. Nel testo

⁸² Cost.1309, I.192.

di questa formula⁸³ compare, sin dal 1296, un inciso rivelatore: subito dopo aver giurato di esercitare *bene, legaliter et fideliter* la sua carica, salvaguardando gli onori e i diritti del Comune e di ciascun suo membro, il Podestà si impegnava, infatti, ad *ecclesias, hospitalia et loca religiosa et pia in eorum iura defendere et manutene*, *et maxime hospitalis Sancte Marie de Senis et ipsius possessiones et iura⁸⁴. Questa specificazione, che non trova riscontro in alcun testo normativo precedente, palesa in modo inequivocabile l'importanza strategica ed il rilievo politico che stava allora assumendo la relazione tra il Comune e quell'ospedale, baricentro e chiave di volta dell'intero sistema assistenziale cittadino.*

Se il lessico utilizzato dalla nuova formula restava ancora quello dell'antico istituto della *defensio*, erano però del tutto nuovi i contenuti e le implicazioni che, proprio in quegli anni, si pretendeva di far assumere alla tutela comunale sul maggiore ospedale della città. Proprio su quel terreno i Nove avrebbero in effetti dispiegato, nel corso del quindicennio che va da 1295 al 1310, un'azione politica spregiudicata e, questa sì, di rottura, per rendere palesi e ridefinire sul piano normativo le prerogative di controllo e gli strumenti di intervento diretto del Comune e dello stesso collegio di governo nella gestione di quello e degli altri enti assistenziali. Quel tentativo, la resistenza ad esso opposta dall'ospedale di Santa Maria e dalla stessa Chiesa senese, il teso conflitto che presto ne nacque, tutt'altro che risolto nel 1309, hanno lasciato un'impronta profonda nel corpo del Costituto cittadino reso celebre dal volgarizzamento

⁸³ I registri del Consiglio generale ne riportano il testo a partire dal 2° semestre 1296 (ASS, CG 51, c. 8), da quel momento diviene pressoché costante l'uso del notaio delle Riformagioni di annotare al principio del registro, entro il verbale del giuramento prestato, anche la formula per esteso, che appare interessante già per la gerarchia dei soggetti ad onore dei quale si compie l'azione (in ordine: a onore e reverenza di Dio, della Vergine *caput guida et defenditrix civitatis Comunis comitatus et singularum personarum civitatis Senarum*, dei santi, della Chiesa romana, il papa e i cardinali; a onore et *bonum statum* del re Carlo e dei suoi figli, di nuovo *ad obsequia* della Chiesa romana, a onore et *magnitudinem* dell'ufficio dei Nove, a esaltazione del Podestà e del Capitano e infine per il *buono e pacifico stato* del Comune).

⁸⁴ *Ivi*: «urabitis ad statutum clausum, ad sancta Dei evangelia, corporaliter tacto libro, dictum officium potestarie civitatis et Comunis Senarum facere, gerere, portare et exercere bene legaliter et fideliter ... et regere et manuteneret et defendere ipsam civitatem et Comune Senarum et eius comitatum, et honores et iura dicti communis manuteneret et defendere ad posse ab omnibus personis et locis; ecclesias hospitalia et loca religiosa et pia in eorum iura defendere et manuteneret et maxime hospitalis sancte Marie de Senis et ipsius possessiones et iura, viduas et orphanos et pupilos et miserabiles personas defendere, et eis et cuilibet alteri persone ius, iustitiam facere ..secundum formam statuti».

di Gangalandi. Già solo per questo i fatti meriterebbero in questa sede di essere ancora una volta ricostruiti⁸⁵. Lo faremo tuttavia, ed in modo meno sommario di come sinora si è fatto, perché questa vicenda mi pare additare, anche ben oltre l'orizzonte specifico della storia di Siena, delle chiavi utili a comprendere meglio il delicato confronto tra governi comunali, giurisdizioni ecclesiastiche ed esperienze assistenziali nell'Italia tardomedievale.

2. Et maxime hospitalis sancte Marie. *Il nodo cruciale (e irrisolto) degli ospedali «che sono del Comune di Siena»*

Quando la vicenda cui ci interessiamo ha inizio, nel corso del 1295, non si può certo dire che a Siena mancassero buone norme in materia di ospedali. Le 19 rubriche che lo statuto del 1262 dedicava all'ospedale di Santa Maria rimandano, da questo punto di vista, a due aspetti di fondo, attorno ai quali nel primo Duecento si era plasmata la relazione delle istituzioni comunali con la maggiore esperienza assistenziale della città. Da un lato il sostegno dell'ente – realizzato nella forma dell'elemosina ed in quella dell'ampia esenzione fiscale che il Comune gli riconosceva, impegnandosi a farla osservare anche dalle comunità e dai *domini* del contado⁸⁶, ma anche attraverso privilegi in materia testamentaria e nell'accesso ai tribunali comunali, volti a facilitare l'ospedale nel capillare recupero dei legati pii in suo favore⁸⁷ – dall'altro la tutela del patrimonio ospedaliero, avvertito, in quanto *patrimonium pauperum*, come ricchezza dell'intera comunità. La difesa di quel sacro patrimonio impegnava anzitutto il Comune a impedire e reprimere efficacemente l'operato di chiunque volesse sottrarre o contendere all'ospedale i suoi beni, ed in primo luogo quei possessi fondiari che costituivano la struttura essenziale della sua ricchezza⁸⁸. Ma per vigilare sui danni che, a quello stesso patrimonio, avrebbe potuto arrecare una cattiva amministrazione, le norme duecentesche obbligavano già i *fratres* dell'Ospedale a richiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio generale per la vendita di ogni proprietà di valore superiore alle 25 lire⁸⁹. Proprio per affiancare il vescovo nell'autorizzare tali alienazioni, e per presiedere allo svolgimento dell'asta pubblica prevista in questi casi, il Costituto del 1262 menziona una commissione di

⁸⁵ Per gli studi precedenti vedi *infra* nota 99.

⁸⁶ Cost. 1262, I.31; I.34.

⁸⁷ Cost. 1262, I.24; I.32; I.38; I.39.

⁸⁸ Cost. 1262, I.32.

⁸⁹ Cost. 1262, I.26-27. Cfr. EPSTEIN, *Alle origini* cit., p. 10 nota 21.

tre *boni homines*, scelti ogni anno dal Consiglio generale *pro facto dicti hospitalis*, verosimilmente nella stessa seduta in cui i consiglieri erano tenuti a dare il loro parere sul modo migliore per procedere al risanamento dell'eventuale deficit di bilancio dell'ente⁹⁰.

Un chiaro cambiamento rispetto a questo assetto delle relazioni tra Ospedale e governo comunale si impone solo all'indomani del consolidamento del nuovo regime politico della *mezzana gente*. Il dato emerge con evidenza guardando al primo statuto *novesco*, quello del 1287: questo non apportò grandi innovazioni sul piano dei contenuti, ma riorganizzò profondamente tutti i testi precedenti. È proprio allora, infatti, che la ventina di capitoli del Costituito dedicati all'Ospedale di Santa Maria vennero fusi in due soli lunghi capitoli raccolti sotto la rubrica *De mantenendo et conservando hospitale Sancte Marie de Senis et bona et iura eiusdem* – coi quali si apre, di fatto, la materia viva di quello statuto, secondo uno schema che si manterrà inalterato nelle redazioni successive e, dunque, anche nel nostro Costituto volgarizzato⁹¹. Si tratta di un passaggio importante: questo ‘consolidamento’ della normativa precedente pone infatti le basi per quell’azione incisiva che si sarebbe in effetti dispiegata nei decenni successivi.

La sincronia quasi perfetta tra l’avvento al governo dei Nove e la comparsa di questo nuovo assetto della normativa comunale sull’Ospedale addita un tornante significativo, che non può essere letto come mero prodotto del mutato assetto politico-istituzionale. Piuttosto essa è indizio evidente del più lento affiorare dei problemi dell’assistenza, e dunque di quella che oggi chiameremmo la responsabilità del *welfare-state*, come tema politicamente rilevante. Non a caso nella realtà senese, quel tornante coincide anche con una nuova fortunata stagione di fondazioni assistenziali. Si pensi in primo luogo alla Casa della Misericordia, frutto maturo dell’attività caritativa e promossa sin dalla metà del Duecento da Andrea Gallarani e da altri laici, d'estrazione prevalentemente popolare⁹². Negli ultimi decenni del secolo ad essa si erano poi affiancati un paio di

⁹⁰ COST. 1262, I.29.

⁹¹ ASS, *Statuti di Siena* 5, cc. 10-13. Assai significativo è constatare come la rubrica di quest’ultimo capitolo abbia trasformato in un asettico *De manutenendo hospitale*, la più impegnativa formulazione, progettata in un primo tempo, *De manutenendo et conservando hospitale et hospitalarios Communis Senarum*, ancora leggibile nella minuta per il rubricatore. Cfr. COST. 1309, I.8-9.

⁹² P. NARDI, *Origini e sviluppo della Casa della Misericordia nei secoli XIII e XIV*, in *La Misericordia di Siena attraverso i secoli. Dalla Domus Misericordiae all’Arciconfraternita di Misericordia*, a cura di M. Ascheri - P. Turrini, Siena, Protagon, 2004, pp. 65-94.

altri ospedali nuovi: quello dei santi Gregorio e Niccolò *in Sasso* e quello della Santa Croce, promossi, rispettivamente da una donna, monna Agnese d'Affrettato⁹³, e dal notaio di estrazione novesca ser Torello di Baccelliere⁹⁴.

Diversamente dal pulviscolo di minori spedaletti di antica o più recente fondazione, la cui relazione col Comune si limitava alla richiesta di un qualche accesso all'elemosina di Stato, queste tre nuove realtà non solo emersero subito al di sopra di quel fitto sottobosco, ma legarono il loro successo proprio all'instaurazione di un rapporto privilegiato col Comune. Già nel 1292 il più recente di questo manipolo di ospedali nuovi – non casualmente quello fondato da un laico politicamente attivo all'interno delle istituzioni comunali come ser Torello – otteneva un formale riconoscimento della utilità pubblica del servizio che erogava e il riconoscimento della *defensio* comunale sull'ente *acciò ché ad uso et necessità dei poveri in perpetuo si conservi e mai rimuovere non si possa dal ministero dell'albergare*⁹⁵. Di lì a poco, con due distinte rubriche di identico tenore, il Costituto avrebbe stabilito che quell'ospedale e quello di Monna Agnese rimanessero *in perpetuo* sotto la protezione del Comune e dovessero perciò godere di tutti *quelli privilegi e immunitati dal comune di Siena e' quali anno li altri spedali della città di Siena*⁹⁶, cioè in primo luogo quelli di Santa Maria e della Misericordia. Sempre ai primi anni dell'età Novesca risale anche una innovazione statutaria di non piccolo rilievo, ovvero l'istituzione di una commissione di tre *savi* incaricati della revisione trimestrale delle *ragioni* contabili tenute dai responsabili delle comunità ospedaliere dei maggiori ospedali cittadini, col compito esplicito di riferire ai Nove ed ai Consoli di Mercanzia – dai quali erano nominati – i risultati del loro lavoro e le eventuali anomalie riscontrate, *acciocché si possa per loro vedere se alcuna frode overo inganno fusse commessa per alcuno*⁹⁷.

Prendeva così forma, entro i primi anni Novanta, un gruppo

⁹³ L. BRUNETTI, *Agnese e il suo ospedale. Siena, XIII-XV secolo*, con prefazione di A. Esposito, Pisa, Pacini Editore, 2005.

⁹⁴ Per questa figura e la sua fondazione cfr. P. BROGINI, *Presenze ecclesiastiche e dinamiche sociali nello sviluppo del borgo di Camollia (secc. XI-XIV)*, in *La chiesa di San Pietro alla Magione nel terzo di Camollia a Siena. Il monumento-l'arte-la storia*, a cura di M. Ascheri, Siena, Cantagalli, 2001, pp. 35-49.

⁹⁵ Cost.1309, I.21.

⁹⁶ Costr.1309, I.20 e 22.

⁹⁷ Si tratta del testo erroneamente collocato nel Costituto di seguito al capitolo *De defendendo bona ecclesie sancte Marie de Sancto Quirico*, già presente nella redazione del 1287 (ASS. *Statuti di Siena*, 5, c. 16v) e di qui approdata a Costr.1309, I.34.

di cinque enti – l'ospedale di Santa Maria, la *Domus Misericordie*, l'ospedale di Monna Agnese e quello della Santa Croce, ai quali si aggiungeva il lebbrosario cittadino di S. Lazzaro a Terzole⁹⁸ – coi quali il Comune intratteneva una relazione di difesa più intensa e formalizzata. Nel corso del successivo quindicennio, e più in particolare attraverso due passaggi decisivi che coincidono con le revisioni statutarie del 1305 e del 1309, il governo dei Nove avrebbe reinterpretato quei compiti di tutela e protezione, riempiendoli di contenuti del tutto nuovi⁹⁹. Analizziamo dunque la cronologia degli avvenimenti e degli interventi normativi.

Tutto comincia nel 1295. Non per caso, credo, proprio all'indomani dell'elezione a rettore dell'Ospedale di Santa Maria di un personaggio importante come Ristoro di Giunta Menghi¹⁰⁰: devoto uomo d'affari d'un certo rilievo, già socio – insieme al fratello Guido – della Gran Tavola dei Buonsignori e, forse anche per questo, in relazione più che cordiale con un grosso calibro della curia romana come il cardinal Napoleone Orsini, politicamente assai attivo in quegli anni in Toscana. Nei primi anni del suo rettorato, poi, Ristoro avrebbe trovato un partner e un collaboratore essenziale, quasi un *alter ego*, in un'altra figura ingombrante di quegli anni: quel Bernardino di Alamanno Piccolomini che gli studi di Roberta Mucciarelli ci hanno insegnato a conoscere¹⁰¹. L'uno e l'altro, pur avendo vestito l'abito bigio dei *fra-*

⁹⁸ La *domus malagdorum* di Terzole, già attestata nella seconda metà dell'XII secolo, era tenuta per statuto all'accoglimento dei cittadini affetti da lebbra. La più antica normativa statutaria su questo ospedale, da sempre in relazione privilegiata col Comune, è raccolta in Cost.1262, I.109-113 (ma cfr. anche I.18, 26). Sulle vicende dell'ente offrono qualche informazione A. LIBERATI, *Chiese monasteri e spedali senesi - Ricordi e notizie (Spedale dei lebbrosi di San Lazzaro)*, «BSSP» XIV-XV (1955-56), pp. 262-263; G. MERLOTTI, *Memorie storiche delle parrocchie suburbane della diocesi di Siena*, a cura di don M. Marchetti, Siena 1995, pp. 506-508.

⁹⁹ Al passaggio del 1304-1305 – momento cruciale di quel peculiare rapporto tra Santa Maria della Scala e lo stato che fin dagli anni Settanta costituisce uno dei principali motivi di interesse per la storiografia specifica – hanno prestato attenzione particolare W. BOWSKY, *Le finanze del Comune di Siena 1287-1355*, Firenze 1975, pp. 108-109; S. EPSTEIN, *Alle origini della fattoria toscana. L'ospedale della Scala di Siena e le sue terre (metà '200 - metà '400)*, Firenze, Salimbeni, 1986, pp. 11-15. Ho già ripreso poi la questione in M. PELLEGRINI, *L'Ospedale e il Comune, immagini di una relazione privilegiata*, in *Arte e assistenza a Siena, Le copertine dipinte dell'Ospedale di Santa Maria della Scala*, a cura di G. Piccinni - C. Zarrilli, Pisa, Pacini Editore, 2003, pp. 33-35.

¹⁰⁰ Di Ristoro, eletto rettore il 14 novembre del 1294, tracciò un essenziale ma documentato profilo L. Banchi in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, pubblicati a cura di L. Banchi, vol. III. *Statuto dello Spedale di Santa Maria di Siena 1318-1379*, Bologna, Romagnoli 1877, pp. 161-172.

¹⁰¹ La vicenda di Bernardino di Alamanno Piccolomini – mercante, banchiere, pro-

tres dell’Ospedale cui avevano donato sé e i propri averi, si erano poi riservati, o fatti retrocedere l’usufrutto di qualificate porzioni di quei beni, sfruttando così al meglio una prassi non certo inedita tra i membri della comunità ospedaliera, ma sino ad allora raramente applicata a conversi del loro rilievo sociale. L’uno e l’altro avevano nondimeno messo a servizio dell’Ospedale energie e competenze, impegnandosi attivamente nel governo dell’ente.

Ristoro e Bernardino sono, in qualche modo, emblemi. Essi appaiono infatti la personificazione di un genere di relazioni che si andava allora affermando tra l’articolata famiglia religiosa del Santa Maria ed alcuni esponenti del ceto magnatizio e dei grandi *mercatores*. Un genere di relazioni che, pur innestandosi su un tradizionale radicamento di quell’esperienza di semireligiosità ospedaliera in tutti gli strati della società urbana, appaiono, in questo scorciò del Duecento, anche come uno degli strumenti attraverso i quali il protagonismo politico dei grandi casati era riuscito a trovare espressione all’indomani della formale esclusione dei magnati dal governo. Siamo cioè di fronte a un nodo quanto mai intrecciato, e tutto senese, tra interessi economici, nuove forme di espressione politica della preminenza sociale, e gestione di servizi e patrimoni ospedalieri: non meraviglia che il reggimento della *mezzana gente* non abbia tardato ad accorgersene.

La nuova linea della politica novesca sugli ospedali si inaugura tra il maggio del 1295 e quello dell’anno successivo, quando vennero elaborati e inseriti nel Costituto due importanti provvedimenti¹⁰², entrambi presentati, senza risparmio di retorica, come necessari a porre rimedio al ricorso, che si asseriva frequente, a false oblazioni e donazioni solo fittizie di beni fondiari in favore dell’Ospedale di Santa Maria o ad altri *pia loca*: un espeditivo utile per accendere usufrutti vitalizi immuni dal carico fiscale su beni formalmente donati ma che, in realtà, non sarebbero mai stati sottratti alla trasmissione ereditaria del patrimonio familiare, con danno evidente alle finanze comunali, ma anche del «patrimonio dei poveri». Tali

prietario fondiario, e uomo dell’Ospedale, cui lo lega una relazione in cui calcolo e devozione paiono continuamente mescolarsi – è stata messa in piena luce, dopo i cursori accenni di EPSTEIN, *Alle origini* cit., pp. 31-32, 48, da R. MUCCIARELLI, *La terra contesa. Piccolomini contro Santa Maria della Scala*, Firenze, Olschki, 2000, pp. 70-80. Per alcune considerazioni sul significato ed il ruolo di questo genere di esperienze di autodedizione nel quadro della fisionomia complessiva della comunità religiosa dell’Ospedale rimando al mio M. PELLEGRINI, *La comunità ospedaliera di Santa Maria della Scala e il suo più antico statuto* (Siena, 1305), Pisa, Pacini Editore, 2005, pp. 39-45.

¹⁰²Cost.1309, II, 269 (del maggio 1295) e I.10 (del maggio 1296).

fraudi et ingannamenti non potevano in realtà dirsi certo nuovi, tanto che il Costituto includeva già, sin dalla redazione del 1262, norme severe contro queste pratiche¹⁰³. Nuovo era semmai – per quanto il testo non lo dica – il contesto sociale in cui quelle pratiche sembravano ora pericolosamente diffondersi, tanto da assumere inquietanti valenze politiche. Per ovviare a tali inconvenienti le nuove norme prevedevano, nel 1295, l'obbligo di denunciare in Consiglio generale gli atti di oblazione o di donazione e addirittura, l'anno successivo, la registrazione in un apposito libro della Biccherna di tutte le proprietà donate agli ospedali¹⁰⁴. Se poi il nuovo capitolo del 1295 era stato espressamente elaborato per l'Ospedale di Santa Maria e quindi esteso anche alla Misericordia, quello dell'anno successivo era invece pensato in partenza come riguardante tutti gli enti d'assistenza, ai beni dei quali, dopo il prescritto *scrivamento* nell'apposito libro del Comune, sarebbe appunto stata riconosciuta quella stessa *immunità, la quale per lo statuto del Comune di Siena si dà a lo spedale Sancte Marie*¹⁰⁵.

Gli espedienti tecnici adottati in queste norme svelano così, al di là dei loro dichiarati intenti, due lungimiranti propositi dell'oligarchia novesca: in primo luogo quello di disporre di concreti strumenti conoscitivi, tali da consentire al governo cittadino un effettivo controllo e un efficace inserimento nella gestione dei patrimoni ospedalieri; in secondo luogo quello di estendere lo stesso coerente regime di ‘privilegio in cambio di controllo’ a tutto il gruppo dei grandi ospedali urbani tutelati dal Comune. Sebbene difatti i principali interessi ruotassero attorno al più ricco ed antico xenodochio cittadino, l'emergere dei *nuovi* ospedali ‘di patronato comunale’ metteva ora i Nove nella condizione di presentare la propria azione come necessaria riforma dell'intero settore dell'assistenza.

¹⁰³ Cfr. in particolare Cost.1262, I. 348, norma generale e certo ben anteriore alla compilazione del 1262, che subordinava l'esenzione dal *datum* dei beni goduti dagli oblati di tutti gli enti ecclesiastici alla effettiva condotta religiosa degli stessi, tenuti a dimorare *cum vestibus et tonsura* presso l'ente o in una sua casa. A questa norma faceva già esplicito riferimento il capitolo I.34 di quello stesso statuto, che fondava la particolare immunità fiscale dell'Ospedale di Santa Maria. Si veda inoltre la più recente disposizione cui si è fatto riferimento *supra*, nota 97.

¹⁰⁴ Nel provvedimento del 1295: «Et lo signore et lo rettore et li frati del detto spedale siano tenuti fare la denuntiagione predetta nel detto Generale Consellio de la Campana infra uno mese poscia che li beni saranno donati, overo alienati, overo oferti al detto Spedale» (...), II. 269, p. 561). Nel provvedimento del 1296: «Et che si faccia uno libro nella Biccherna del Comune di Siena nel quale tutti li beni et possessioni e' quali pertengono a essi luoghi, o vero e' quali ad essi luoghi avverrà che si dieno, si scrivano et si registrino» (Cost.1309, I.10, p. 35).

¹⁰⁵ *Ibidem.*

Gli ospedali resistettero a questa avanzata coi mezzi di cui disponevano, e dunque in primo luogo con la negligenza. Le previste disposizioni sulla registrazione in Biccherna dei beni donati, infatti, non decollarono mai, e per certo tempo il Comune parve non reagire. Forse perché consapevole delle difficoltà tecniche che presentava l'attuazione di un tale progetto. Forse perché frattanto il più grande di quegli enti aveva dato un segno, ed il confratello-magnate Bernardino d'Alamanno aveva disposto, nel dicembre del 1297, la revoca dei diritti d'usufrutto che s'era riservato sulle terre di Rapolano¹⁰⁶. Forse anche perché nel frattempo lo stesso Ospedale di Santa Maria si trovava impelagato in una vertenza non meno tesa con il clero e l'episcopato cittadino, i quali pretendevano che l'ente partecipasse come ogni altro ente ecclesiastico al pagamento dei contributi straordinari imposti dai legati papali, in quegli anni molto presenti – come si è detto – in Toscana. In questa nuova partita l'Ospedale aveva bisogno del sostegno del Comune, e nel 1298 lo stesso Ristoro di Giunta, presentando ai membri del governo cittadino una petizione, affermava di aver diritto al loro sostegno in quella causa proprio perché «l'ospedale 'apparteneva' al Comune e doveva essere governato dalla provvidenza dei Nove e dell'intera collettività»¹⁰⁷.

Tutto dunque era pronto perché la questione, solo momentaneamente congelata, tornasse ad accendersi. Riesplode infatti sul finire del 1304, nei mesi turbolenti che vedevano in Toscana divampare, col fallimento della pacificazione imposta ai Bianchi e ai Neri di Firenze dal legato Niccolò da Prato – lo scontro tra le fazioni, e la guerra delle città della lega guelfa contro Pistoia, primo punto di riferimento dei Bianchi e dei Ghibellini¹⁰⁸. La miccia venne inconsapevolmente accesa proprio dal cardinal legato, che nell'estate del 1304, tra i non pochi maneggi della sua legazione in Toscana, s'era lasciato persuadere a disporre del lebbrosario senese di san Lazzaro in favore di un certo Giovanni di Neri detto *Testa*, pizzicagnolo. Ne era seguito a Siena non piccolo scandalo, visto che l'occupazione

¹⁰⁶ La revoca è in ASS, *Diplomatico, Spedale di Santa Maria della Scala* [d'ora in poi DSSMS], 1297 dicembre 23. Il testo, così come quello della grande donazione riparatoria già compiuta nell'ottobre precedente, è edito in MUCCARELLI, *La terra contesa* cit., pp. 211-222; cui anche si rinvia (pp. 76-77) per una più attenta lettura della scelta allora operata da Bernardino.

¹⁰⁷ «Cum ipsum hospitale proprium sit Communis, et vestra et Communis providentia debeat gubernari». ASS, DSSMS, 1297 febbraio 19.

¹⁰⁸ Per una immagine d'insieme delle vicende toscane di quegli anni cfr. M. LUZZATI, *Firenze e l'area toscana*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale. Veneto, Emilia Romagna, Toscana*, testi di G. Cracco *et al.* Torino 1987, pp. 637-643.

del lebbrosario e dei suoi beni da parte dell' intruso aveva portato al dissesto della casa e alla dispersione dei lebbrosi¹⁰⁹. Il Consiglio generale ne discusse a metà luglio, e si trovò d'accordo nel procedere ad un intervento di forza che riportasse quell'ospedale *ad manus, brachium et fortias Communis Senarum*, e nell'affidare direttamente ai Nove la nomina di ufficiali comunali che assumessero la gestione economica e contabile dell'ente¹¹⁰. Riterremo bene a mente il nome del consigliere che nel dibattito avanzò questa proposta, perfettamente in linea col nuovo indirizzo Novesco di diretto controllo sulle strutture d'assistenza; era un magnate e rispondeva al nome di Giovanni di Tese Tolomei: l'uomo che ritroveremo dieci anni più tardi alla guida del Santa Maria della Scala, come successore di Ristoro di Giunta nel rettorato¹¹¹.

Le questione ospedaliera s'era ormai riaperta: nell'ottobre successivo il Consiglio generale approvò a maggioranza i provvedimenti previsti da una petizione tempestivamente presentata ai Nove sopra *'l fatto dello Spedale Sancte Marie e de la casa de la Misericordia'*¹¹². Motivata dalle stesse recriminazioni sul dilagare delle frodi fiscali, e sorretta dalla constatazione tutta nuova che *per lo rettore de lo spedale e per li spedalieri si dice che lo spedale sie del Comune di Siena, et di ciò dicono la verità, che del Comune è veramente*¹¹³,

¹⁰⁹ Le vicende si ricostruiscono attraverso la petizione (ASS. *Consiglio Generale* 65, cc. 49r-53v) presentata *coram dominis Novem*, dall'antico rettore del lebbrosario, *l'infactus* ser Rainone; petizione di grande interesse anche per l'esplicita asserzione dell'appartenenza al Comune della *domus sancti Laçari, [que] constructa fuit retroactis temporibus et dotata per cives et Commune Senarum pietatis intuitu ed ora occupata ... in grave preiudicium et diminutionem Communis Senarum, cuius est ipsa domus.*

¹¹⁰ *quod dominus Potestas Senarum per omnem viam et modum quibus melius fieri poterit, sine mora procuret quod domus possessiones, bona et fructus sancti Laçari prope Senas perveniant ad manus, brachium et in fortiam Communis Senarum et quod domini Novem defensores et gubernatores Comunis et Populi Senarum eligant certas bonas et honestas personas per quas in dicta domo sancti Laçari recolligantur infecti et infirmi dicte domus expulsi; quibus infectis et infirmis ibidem, per ipsas bonas et honestas personas eligendas per dominos Novem dentur necessaria de bonis dicte domus de quibus vivere possint, et quod bona dicte domus pro Communi Senarum et ipsis infirmis salventur et custodiuntur ut decet pro honore Communis Senarum.*

¹¹¹ Su Giovanni di Tese cfr. ora, oltre al profilo tracciatone da L. Banchi in *Statuti senesi scritti in volgare* cit., pp. 176-181, anche il mio, *Le dimosine di messer Giovanni*, citato supra, nota 44.

¹¹² La delibera consiliare è in ASS, *Consiglio generale* 65, c. 173r-177; si tratta del testo poi confluito in Cost.1309, I.585. Su questa deliberazione cfr. Bowsky, *Le finanze* cit., p. 109 nota 42; S. EPSTEIN, *Alle origini* cit., p. 15 nota 45.

¹¹³ *Ibidem*. Per il contesto che, alcuni anni prima, aveva spinto lo stesso Ospedale di Santa Maria a professare la sua appartenenza al Comune, vedi supra nota 107 e

l'idea della registrazione in Biccherna delle proprietà oblate veniva ora ripresa e rilanciata: si trattava in questo caso non più solo di registrare volta per volta i beni donati, ma di formare una commissione comunale che procedesse alla redazione di un vero e proprio catasto delle proprietà ospedaliere, organizzato per Terzi e per *poli* in città, e per comunità nella Massa e nel contado: una perfetta avanguardia, si direbbe, dell'ambiziosa operazione che, neppure un quindicennio più tardi, avrebbe dato luogo all'immane progetto della *Tavola delle Possessioni*¹¹⁴.

La delibera non passò inosservata, e l'Ospedale e il suo rettore corsero subito ai ripari per sventurare l'applicazione di quel provvedimento. Per prima cosa, nel febbraio del 1305, Ristoro di Giunta, sentendosi forse personalmente chiamato in causa dalle lamentele sulle prassi di elusione fiscale, maturò la decisione di procedere a una donazione riparatoria con la quale, riconoscendo il carattere illecito delle operazioni di riserva in usufrutto e di fittizia alienazione che aveva compiuto sui beni di Cuna, li trasferiva realmente all'Ospedale, *volens se in totum privare et animam exonerare, et ea bona in obsequium pauperum et egenorum debite collocare et decidare*¹¹⁵. Non solo. Negli stessi mesi l'intera comunità ospedaliera s'affrettò a comporre e ad approvare un suo statuto, che si apriva con una rubrica eloquente: *D'amare el Comune de Siena, e di non frodarlo*¹¹⁶.

La donazione restitutoria del rettore e lo statuto ospedaliero erano, dunque, segni di buona volontà. Non bastarono. Già nel maggio del 1305 la revisione del Costituto portò a disporre per legge l'attribuzione della gestione economica del lebbrosario di Terzole a un Camerlengo nominato dai Nove¹¹⁷. L'idea di affidare direttamente ad ufficiali di nomina governativa l'amministrazione dei patrimoni

testo corrispondente.

¹¹⁴ Sul progetto e la realizzazione del grande catasto senese cfr. almeno G. CHERUBINI, *La Tavola delle Possessioni del Comune di Siena*, «Rivista di storia dell'agricoltura», XIV (1974), n. 2 pp. 5-14; M. GINATEMPY, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.)*, pp. 57-65 e note 95-97. Altri rimandi ai principali studi su questa celebre fonte in *Guida generale agli archivi di stato italiani*, vol. IV, Roma 1994, pp. 112-113.

¹¹⁵ La donazione riparatoria, rogata nel convento di Sant'Agostino, è in ASS, DSSMS 1304 febbraio 10. Il successivo 9 Marzo Ristoro ebbe licenza di intervenire al Consiglio generale per notificare la donazione (DSSMS 1304 marzo 9), cui seguì, il 25 di quel mese, l'immissione in possesso dei beni donati.

¹¹⁶ Per la genesi dello statuto ospedaliero del 1305 cfr. ora PELLEGRINI, *La comunità ospedaliera* cit., pp. 61 sgg.

¹¹⁷ Si tratta del provvedimento poi confluito nel secondo comma di Cost.1309, I 32.

ospedalieri era, dunque, nell'aria. Di lì a pochi giorni, nel giugno del 1305, i Nove avrebbero difatti approvato un provvedimento¹¹⁸, immediatamente inserito nel Costituto d'allora, che riguardava non un singolo ente, ma nel complesso tutti e cinque gli ospedali che intrattenevano una relazione privilegiata con il Comune di Siena¹¹⁹. Quello *stantiamentum* prevedeva di affidare direttamente la gestione economica e patrimoniale degli enti assistenziali a personale laico, estraneo alle comunità ospedaliere ed eletto direttamente dal solo collegio di governo¹²⁰ e ordinava inoltre di provvedere entro luglio a far apporre la Balzana del Comune sugli ospedali stessi e su tutte le loro proprietà nella città nei borghi e in tutto il contado¹²¹.

Il provvedimento sull'apposizione delle insegne aveva una portata simbolica dirompente: materializzava compiutamente quell'idea dell'appartenenza al Comune di Siena dei grandi ospedali urbani su cui si fondava la nuova politica dei Nove, e con essa la loro pretesa di disporre di strumenti istituzionali – quali appunto erano i nuovi ufficiali – che consentissero al governo del Comune un inserimento diretto e un controllo efficace nella gestione dei patrimoni ospedalieri. Questo nuovo controllo mirava ad affiancarsi, se non proprio a sostituirsi, alle forme tradizionali in cui s'era sino ad allora dispiegato il collegamento tra il governo di quelle fondazioni assistenziali

¹¹⁸ Il testo dello *stantiamentum* approvato dai Nove il 18 giugno del 1305 si legge in ASS, DSSM, 1305 agosto 20. cfr. EPSTEIN, *Alle origini* cit., p.12 nota 26.

¹¹⁹ *hospitialis sancte Marie, Domus Misericordie, hospitalis donne Angnetis, et hospitalis sancte Crucis qui sunt Communis Senarum et omnium hospitalium et aliorum et piorum locorum que nunc sunt vel que pro tempore fuerint Communis Senarum.*

¹²⁰ *ibidem*: «boni et legales viri et qui temeant Deum, qui sint ... protectores, scriptores et camerarii hospitalium que sunt Communis Senarum, qui scriptores et camerarii in suo uffitio camerlengatus teneantur ... una cum rectore cuiuslibet dictorum hospitalium, locare omnes et singulas possessiones dictorum locorum, ... et ad manus ipsorum camerariorum et scriptorum ... perveniant omnes fructus et redditus eorum locorum.., et teneantur dare et facere omnes expensas necessarias, et diligenter et sollicite perquirere et invenire omnes et singulas possessiones ..., pertinentes .. ad ipsa loca que per aliquem detinentur iniuste et indebite occupate, et ipsis inventis illas ad manus suas ...reducant; et in fine cuiuslibet anni teneantur dicti camerarii et scriptores reddere claram rationem de predictis coram dominis Novem presente rectore ciuslibet dictorum locorum. Et redditus qui superaverint ab expensis convertant in emptionem prediorum dictorum locorum ... sive in aliis usibus et utilitatibus ipsorum locorum et pauperum sicut, quamdo, et quomodo dominis Novem videbitur et placebit; ... et non sint nec esse possint de corpore, loco, collegio et ordine vel conventu alicuius hospitalium predictorum».

¹²¹ *ibidem*: «facere poni et pingi arma Communis Senarum sive scutum ad arma balçana in qualibet domo, porta seu cancellio cuiuslibet hospitalium predictorum positis tam in civitate et burgis quam in comitatu».

e il ceto politico cittadino: un collegamento reso possibile anzitutto dall'ampia partecipazione del laicato urbano alle esperienze di semireligiosità che animavano quelle strutture assistenziali, e nel quale giocava di conseguenza un ruolo decisivo la mediazione assicurata dagli uomini come Ristoro o Bernardino d'Alamanno, che formavano il gruppo dirigente di quelle comunità, e governavano quelle fondazioni in costante relazione con tutti i centri del complesso apparato istituzionale del Comune, più che col solo collegio di governo. Con quel provvedimento i Nove avevano forzato le cose, operando una scelta di chiara rottura con la tradizione, certo non ineccepibile anche sul piano del rispetto della competenza ecclesiastica sulle *religiose persone*.

Non tanto sul piano dei simboli, quanto su quello della sostanza dei rapporti era, dunque, un passo ardito quello compiuto nei confronti degli ospedali dai membri del collegio di governo in carica nel giugno del 1305 né, peraltro, fu l'unico passo falso che essi azzardarono in quei giorni, visto che poco prima avevano approvato un provvedimento, anch'esso subito annullato, per l'abolizione di tutte le corporazioni cittadine. Le cose, del resto, sembravano andar bene. S'erano rotti gli indugi e gli stessi Nove avevano condotto anche Siena nell'impresa della guerra, e con le altre città della lega toscana, forti dell'appoggio del Duca di Calabria, anche i senesi avevano messo l'assedio a Pistoia¹²². Ma in quell'estate anche militarmente calda, se gli ospedali 'nuovi' pare abbiano accettato il fatto compiuto, l'Ospedale di Santa Maria – l'unico a poter realmente contrapporsi al volere del governo – si preparò allo scontro. Quando, il 17 luglio due cittadini – entrambi già risieduti tra i Nove – bussarono alle porte dell'Ospedale dichiarandosi *ufficiali eletti dal Comune di Siena a gestire amministrare e trattare certi affari nel detto ospedale e nei beni e nelle cose sue*, e pretesero di avere accesso alle carte ed ai libri dell'Ospedale¹²³, il rettore Ristoro di

¹²² Roberto d'Angiò, presente in città nell'aprile, aveva posto il 20 maggio l'assedio a Pistoia, dove viene raggiunto dal contingente inviato da Siena: per una puntuale ricostruzione degli avvenimenti cfr. R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, intr. di E. Sestan, Firenze 1972-1977, IV, pp. 420. Sul provvedimento che metteva al bando le arti, le sue motivazioni, i tempi e le ragioni della sua revoca cfr. quanto scrive Valentina Costantini, in questo stesso volume.

¹²³ Il formale rifiuto di accogliere i due ufficiali – Guccio di Viviano, che era stato del collegio dei Nove a due riprese nel 1297 e nel 1303, e Bartalo di Ranieri, già dei Nove tra 1287 e 1288, poi Provveditore di Biccherna e Console di Mercanzia negli anni Novanta – venne verbalizzato nel protocollo del notaio dell'Ospedale: *Ospedale*, 85a, c. 72v: «Cum Bartalus condam Ranieri et Guccius Viviani Henri-
gi, cives Senenses, qui se asserebant officiales electos a Communi Senarum ad
quedam negotia gerenda, administranda et pertractanda in dicto hospitali sancte

SIENA NELLO SPECCHIO DEL SUO COSTITUTO IN VOLGARE DEL 1309-10

Giunta rifiutò di accoglierli, prospettando la minaccia di scomunica che *ipso facto* sarebbe ricaduta su tutti loro se avessero proceduto ad un atto paleamente lesivo di quella *libertas Ecclesie* che lo stesso Costituto cittadino riconosceva come principio inviolabile¹²⁴.

È noto che nel giro di qualche settimana i Nove tornarono sui loro passi: subito dopo il ferragosto gli ordinamenti del giugno precedente vennero infatti cassati¹²⁵. Nel determinare questo brusco ma non isolato passo indietro compiuto dai Nove pesò soprattutto, credo, il contesto politico: s'era appresa la notizia dell'elezione di Clemente V, i cardinali Niccolò da Prato e Napoleone Orsini, suoi elettori, erano ormai tra gli uomini più potenti della curia. Il cardinale Napoleone, in particolare, aveva subito ottenuto dal nuovo papa l'invio di legati in Toscana, e all'arrivo di questi in Italia, poco prima di ferragosto, il Duca di Calabria s'era sfilato dall'assedio di Pistoia, e Siena l'aveva subito seguito. La Lupa – per dirla con Dino Compagni – tornava a '*puttaneggiare*'¹²⁶ – e in quel frangente ai Nove non dovette sembrare opportuno imbarcarsi in un conflitto teso con l'Ospedale e con lo stesso rettore Ristoro. Il quale, per parte

Marie de Senis et in rebus, bonis, et super rebus et bonis ipsius hospitalis requirerent dominum Restaurum Iuncte, rectorem et administratorem dicti hospitalis, quod eis dictis Bartalo et Guccio hostenderetur instrumenta et libros et res alias dicti hospitalis ex eo quod asserebant se velle facere quoddam offitium in dicto hospitali...».

¹²⁴ *Ibidem* «dictus dominus Restaurus rector et frater Buonsignore condam magistri Fortis sindicus et procurator dicti hospitalis ... dixerunt et responderunt dictis Bartalo et Guccio quod non credunt ipsis Guccium et Bartalum esse nec esse posse de iure officiales vel administratores vel gestores in aliquo dicti hospitalis vel bonorum eius, quia dictum hospitale est locus religiosus et deputatus ad obsequium pauperum et ipse Bartalus et Guccius sunt laici et seculares persone et quod de iure non possunt administrare vel gerere aliqua negotia dicti hospitalis nec dicti rector et sindicus possunt submictere dictum hospitale vel administrationem bonorum eius alicui persone vel universitati seculari vel laicali qui essent ipso iure excommunicati tam ipsi rector et sindicus quam quam alii contrafacentes».

¹²⁵ Le motivazioni dell'atto con cui i Nove – *[habita] plura consilia prudentum virorum in quibus provisum unanimiter exitit quod dicta provisio cassari et revocari debet tamquam facta in gravem damnum et evidentem iacturam hospitalium predictorum et contra opera misericordie et charitatis et contra manifestum etiam Communis senarum honorem et Ecclesie libertatem, ... considerantes quod in dicta provisione .. statuta et ordinamenta mos et consuetudo civitatis Senarum servata nullo modo fuerunt sed potius contra ea, licet de bona conscientia processerunt – revocarono la disposizione, ordinandone la cancellazione dallo Statuto, si leggono in esteso in ASS, DSSM, 1305 agosto 20.*

¹²⁶ I commenti di Dino Compagni sull'ambiguità della politica della Siena novesca negli scontri politici di quegli anni, espressi tramite il richiamo «alla profezia che dicea: La lupa puttaneggia» sono nei cap. 28 e 36 del libro II della *Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi*.

sua, non risparmiò in quei mesi alcuno sforzo per esibire le relazioni privilegiate sue e dell'Ospedale col cardinal Napoleone, che fra luglio e ottobre fece difatti piovere su Siena una raffica di privilegi in favore dell'ente¹²⁷. Sempre in quell'autunno, per altro, lo stesso Ristoro, citato in giudizio dai Consoli di Mercanzia, aveva riconosciuto *tamquam religiosus et ecclesiastica persona* la competenza di quella corte secolare, ottenendo così l'immediato e fermo intervento del vicario episcopale, cui s'era appellato¹²⁸. Ed a maggior precauzione si sarebbe addirittura fatto conferire, prima di Natale, la tonsura e gli ordini minori¹²⁹.

Gli anni successivi – quelli fra il 1306 e il 1308 – furono anni problematici e faticosi per tutti: lo furono per i Nove, la cui ambigua politica nelle lotte della regione non risparmiò a Siena una scomunica del Legato e che, a detta del cronista, solo a stento riuscirono a contenere il malcontento serpeggiante in città¹³⁰; lo furono per l'Ospedale, che solo nel 1307 riuscì a risolvere, anche grazie all'appoggio del Cardinale, la sua vertenza col clero senese¹³¹. Ma soprattutto furono anni critici per le grandi banche senesi: maturava proprio allora il tracollo della Gran Tavola¹³², e non è forse casuale che la questione ospedaliera sia riemersa solo nel 1309, proprio in perfetta sincronia con l'esplosione della questione del fallimento Buonsignori.

È infatti in occasione della revisione statutaria del maggio 1309 che i Nove, tra i molti provvedimenti presi in quell'occasione, deliberarono anche due nuovi interventi normativi sull'Ospedale di Santa Maria. Uno tornava a disporre la sua segnatura con le armi del Comune secondo che fatto è de la Casa de la Misericordia e di San Lazzaro¹³³. L'altro disponeva l'elezione, nel luglio di ogni anno, di una apposita commissione di tre uomini per Terzo, i quali

¹²⁷ ASS, DSSMS, 1305 ottobre 6 (3 lettere con le quali Napoleone, cardinale diacono di S. Adriano e legato apostolico esorta a fare elemosine in favore dell'Ospedale, concede l'uso dell'altare portatile nelle grance ed il cimitero). Altri interventi del cardinale in DSSMS, 1306 sett. 24; 1307 febbraio 24, febbraio 28.

¹²⁸ ASS, DSSMS, 1305 novembre 5; 1305 novembre 16.

¹²⁹ ASS, DSSMS, 1305 dicembre 19.

¹³⁰ Cfr. *Cronache senesi* cit., pp. 87-88, e 294, 297.

¹³¹ ASS, DSSMS, 1307 Marzo 29.

¹³² Sulla procedura fallimentare della Gran Tavola, apertasi il 1 febbraio 1309, e sulle deliberazioni adottate in proposito dal Consiglio generale si veda da ultimo G. PICCINNI, *Sede pontificia contro Bonsignori da Siena. Inchiesta intorno ad un fallimento bancario (1344)*, in *L'età dei processi: inchieste e condanne tra politica e ideologia nel Trecento*, Atti del Convegno di studio (Ascoli Piceno, 30 novembre -1 dicembre 2007), a cura di A. Rigon - F. Veronese, Roma, ISIME, 2009, p. 219 nota 21, con ampio rinvio alla letteratura precedente.

¹³³ Si tratta dell'ultimo comma del lungo capitolo confluito in Cost.1309, I.9.

avrebbero dovuto informarsi sullo stato dell'ospedale e provvedere all'elaborazione di ordinamenti volti a garantire che la gestione del patrimonio ospedaliero fosse effettivamente finalizzata solo al sostentamento dei poveri e, in secondo luogo, che l'Ospedale restasse sempre soggetto alla protezione e al controllo del Comune di Siena¹³⁴.

Tralasciamo momentaneamente la questione degli stemmi, e guardiamo a questi ultimi provvedimenti del 1309, che appaiono diversi da quelli, poi annullati, del 1305. Essi erano non tanto di natura tecnica, ma politica. Li animavano due evidenti ordini di preoccupazioni. La prima si legava alla stretta vicinanza dell'Ospedale di Santa Maria al giro dei grandi *mercatores* attivi nei circuiti della finanza internazionale: in che modo la crisi prodotta dai grandi fallimenti si sarebbe riverberata sull'economia ospedaliera? Come sarebbe stata gestita questa partita dai responsabili dell'Ospedale, dai magnati e dagli uomini d'affari che nell'ente avevano ruoli importanti e consentivano a quell'Ospedale di mantenere tenacemente un profilo istituzionale che resisteva con successo ad ogni tentativo di immediato controllo da parte del governo della gente mezzana? L'altra preoccupazione si legava al ruolo sempre più importante che avevano preso in quegli anni a svolgere le strette relazioni dell'Ospedale col Cardinale e la curia pontificia, tanto che sotto Clemente V l'Ospedale avrebbe cominciato a dichiararsi apertamente *a sede apostolica nullo medio pertinente*¹³⁵: avrebbe questo potuto dare occasione a un'ingerenza diretta della Chiesa romana nella sua gestione? E soprattutto: l'asserita dipendenza dell'Ospedale dal papato, avrebbe potuto tradursi nel suo affidamento ad altri soggetti?

Proprio su questi punti fece leva la lunga articolata protesta presentata, alla fine di Luglio, da Ristoro di Giunta in Consiglio generale¹³⁶, volta ad ottenere la cassazione dei nuovi provvedimenti. In nessun modo – disse testualmente Ristoro per tranquillizzare il Consiglio – si deve credere o è verosimile che, in pregiudizio dell'anima sua, il sommo pontefice sia indotto a procedere alla concessione dell'Ospedale in favore di qualcuno, mettendo a rischio l'esercizio del bene che già vi si compie. Piuttosto – disse ancora Ristoro, stavolta per mettere in guardia il Consiglio – c'è da temere che l'apposizione delle insegne comunali, configurando quasi

¹³⁴ Si tratta del testo poi confluito in Costr.1309, VI.21.

¹³⁵ Cfr. ASS, DSSMS 1310 aprile 22, aprile 24, aprile 29: lettere di papa Clemente V *dilectis filiis rectori et fratribus Hospitalis sancte Marie ante gradus Sen. ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinente*.

¹³⁶ La petizione presentata dal rettore si legge in ASS, CG, 75, c. 47v-51v. Cfr. BOWSKY, *Le finanze del comune di Siena* cit., p. 295; EPSTEIN, *Alle origini* cit., p. 126

l'occupazione di una casa religiosa da parte di un soggetto laico, come il Comune di Siena, dia piuttosto essa occasione di un intervento pontificio a tutela della *libertas Ecclesie*, e fornisca materia e argomenti a quanti vogliono indurre il pontefice o il suo legato a procedere alla concessione ad altri dell'Ospedale medesimo. Si rischia così – commentava Ristoro – «di fare la fine di chi, come dice l'adagio, *temendo di cadere in Scilla, incappa in Cariddi*».

Le argomentazioni del rettore non vennero ascoltate. La sua petizione venne ricusata e così il nostro Costituto volgare recepì quei provvedimenti, che tuttavia come s'è visto, oltre ad auspicare l'esecuzione di un provvedimento – quello sulla segnatura – rimasto inapplicato per un lustro e destinato a restar tale per più d'un decennio¹³⁷, si limitavano a mettere a fuoco dei problemi e ad esortare alla vigilanza, più che individuare definitive e stabili soluzioni. La natura «aperta» della questione ospedaliera risulta così lampante nel nostro Costituto volgare, nel quale non a caso si decise di far inserire, quasi come pro memoria all'ordine del giorno per gli anni a venire, anche le deliberazioni consiliari dell'Ottobre del 1304: le stesse che avevano motivato le norme del giugno successivo, che s'era poi dovuto cassare¹³⁸.

Il Costituto del 1309-1310 rappresenta dunque il monumento incompiuto, ma anche la più completa testimonianza, di una trasformazione della relazione tra Comune e comunità ospedaliera che vede da un lato imporsi un nuovo riconoscimento della natura pubblica e della dimensione politica del servizio assistenziale, ma dall'altro lato implica, quasi come controparte, una trasformazione profonda nel modo in cui la società urbana si era sino ad allora fatta carico della responsabilità politica della gestione dell'assistenza. Una trasformazione che si tradusse, nel primo Trecento, nella rivendicazione di un ruolo attivo e prioritario del reggimento novesco, più che delle istituzioni comunali nel loro complesso, nel governo degli ospedali. Questa svolta, fortemente voluta dai Nove, non si impone tuttavia *de plano*: ingenerò resistenze e passò dunque attraverso un conflitto teso, serrato, che vide come controparte dei Nove soprattutto il Santa Maria della Scala, e in cui la produzione normativa venne usata essenzialmente come strumento di lotta. L'assetto che assume la legislazione comunale su questa materia nel Costituto del 1309-10 non costituisce dunque la fotografia di una stabile e definitiva soluzione del problema, che andrà cercata altrove.

¹³⁷ Più volte, ma erroneamente, si è finora datata, sulla scorta della sola norma, l'effettiva affissione delle insegne comunali sull'Ospedale al 1309: vedi ad esempio, D. WALEY, *Siena e i Senesi nel XIII secolo*, pres. M. Ascheri, Siena, Nuova Immagine, 2003, p. 173.

¹³⁸ È il testo inserito in Cost. 1309, I.585 sotto la rubrica *De scrivare le possessioni de l'Ospedale Sante Marie*.

Il Costituto volgare lasciava infatti aperte tutte le questioni cruciali: sappiamo bene, ad esempio, che la faccenda dell'apposizione delle targhe si trascinava ancora irrisolta quasi trent'anni più tardi, e che solo allora trovò una soluzione nell'abile compromesso trovato dal nuovo rettore, Giovanni di Tese Tolomei. Il quale, come ultimo atto del suo lungo rettorato, chiese ed ottenne nel 1339 un parere legale sulla liceità canonistica dell'operazione della segnatura, nell'eventualità che fossero gli stessi ospedalieri a provvedere a far apporre *per se ipsos, absque aliqua choactione* quell'insegna. Si sarebbe dunque potuto procedere in questo modo, provvedendo magari a far registrare da un notaio che quell'atto non procedeva da un mandato, né configurava in alcun modo il riconoscimento di un qualche diritto sull'Ospedale da parte del Comune¹³⁹. E così probabilmente fu fatto, nei primi anni Quaranta del Trecento.

Forse possiamo anche dire che proprio il rettorato del Tolomei avrebbe rappresentato, nel suo complesso, la vera soluzione trovata al teso braccio di ferro tra Comune e Ospedale del primo decennio del Trecento: Giovanni di Tese rivestì infatti degnamente la sua carica, conferendole un protagonismo politico del tutto nuovo, all'insegna di un ritrovato accordo con i Nove al potere, ma senza per questo mai trasformarsi in un proconsole del reggimento guelfo della *mezzana gente*¹⁴⁰. E nel far questo guidò la trasformazione dell'Ospedale in quella che – con Gabriella Piccinni – chiameremo un' ‘impresa della pubblica carità’¹⁴¹: una soluzione che certo comportò una osmosi più profonda ed intensa che nel passato tra patrimonio ospedaliero e finanze comunali, ma che tuttavia non si risolse in un asservimento del patrimonio ospedaliero agli interessi immediati della compagnie di governo al potere. Una trasformazione che soprattutto, permise il consolidarsi di un sistema di servizi religioso-assistenziali economicamente sostenibile, certo non privo di nuove ambiguità, ma che pure sarebbe stato guardato, quasi un secolo più tardi come un modello da imitare.

¹³⁹ Ha pubblicato il testo del *consilium* e ricostruito nel dettaglio il contesto P. NARDI, *Un Consilium di Paolo Liazari a favore dell'ospedale senese di Santa Maria della Scala*, in Amicitiae pignus: studi in ricordo di Adriano Cavanna, a cura di A. Padoa Schioppa *et al.*, Milano, Giuffrè, 2003, tomo II, pp. 1609-1622.

¹⁴⁰ Rimando per questo al mio *Le «limosine di messer Giovanni»* cit. supra nota 44.

¹⁴¹ La definizione, già proposta dall'autrice in G. PICCINNI, *El hospital como empresa de la caridad pública (Italia siglos, XIII-XV)*, in *Ricos y pobres. Opulencia y desarraigo en el Occidente Medieval*, Semana de estudios medievales, (Estella, 20-24 julio 2009), Navarra 2010, pp. 87-104, è ora ripresa e argomentata, nel quadro di uno studio ampio sul ruolo economico delle istituzioni ospedaliere del tardo medioevo, nel volume EAD., *Il 'banco' dell'ospedale di Santa Maria della Scala e il mercato del denaro nella Siena del Trecento*, Pisa, Pacini Editore, 2012.

Finito di stampare nel mese di Maggio 2014
presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A.
Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa
Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300
www.pacinieditore.it

